

Maria Galante

*Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli
ufficiali minori: le carte nei principati longobardi di Salerno e
Benevento tra potere laico e potere ecclesiastico**

This research focuses on the function of minor public officials in the editorial procedures within the Lombard Principalities of Salerno and Benevento. As an example, it examines the functions of gastalds, counts, *referendarii*, *sculdais*, treasurers, *scribae* and Palatine notaries that appear in public documentation, and it also takes into account the role of judges, counts, notaries and lawyers in the private documents.

1. *Introduzione*

Nonostante molti e autorevoli studi sui principati di Benevento e di Salerno abbiano egregiamente messo in luce il ruolo dei dignitari di palazzo e di quanti erano direttamente impegnati nell'amministrazione pubblica (e penso in particolare alle indagini di Gasparri e Bertolini per Benevento¹ e a quelle di Delogu e della Taviani-Carozzi

¹ S. GASPARRI, *Il Ducato e il Principato di Benevento*, in *Storia del Mezzogiorno*, II/I. *Il Medioevo*, a cura di G. GALASSO – R. ROMEO, Napoli 1988, pp. 83-146; ID., *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di S. GASPARRI – P. CAMMAROSANO, Udine 1990, pp. 237-306, in partic. pp. 274-292, 296-297; P. BERTOLINI, «*Actum Beneventi*». *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX)*, Milano 2002 [d'ora in avanti BER-

*Invited paper - Relazione presentata al Workshop *Ufficiali pubblici minori in Italia nell'Alto Medioevo (VIII-IX sec.)*, Università degli Studi di Verona, 2-4 ottobre 2014.

per Salerno²) restano ancora sfumati i contorni dei processi storici di documentazione così come i rapporti esistenti tra coloro che svolgevano funzioni a vari livelli e i momenti dell'*iter* formativo del documento diplomatico. D'altronde, è ormai acquisito che i due piani – storico-istituzionale e paleografico-diplomatistico – pur convergenti e sussidiari offrono spunti di ricerca differenziati e necessitano di chiavi interpretative di diverso segno. Pertanto, partendo dalle carte superstiti, si è cercato di delineare caratteri e forme evolutive di alcuni specifici fenomeni documentari al fine di ricostruire, ove possibile, schemi e modelli propri delle fonti diplomatiche redatte nei due grandi centri dell'Italia meridionale longobarda. Va detto in via preliminare che sono state escluse dalla indagine tutte quelle testimonianze in cui il richiamo a funzionari pubblici fosse legato esclusivamente ad aspetti di contesto (riferimenti a *subactiones*, *iudiciariae*, *gastaldatus*, *actus* e ai relativi amministratori) o quelle nelle quali detti ufficiali agissero in qualità di persone private o, comunque, non fossero in forza della loro funzione responsabili a vari livelli della rappresentazione documentaria³. Tali

TOLINI], specie in riferimento alle funzioni di giudice e notaio in ambito documentario, per i quali si veda pure V. MATERA, *Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009), a cura di G. DE GREGORIO – M. GALANTE, con la collaborazione di G. Capriolo e M. D'Ambrosi, Spoleto 2012 (Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Studi e Ricerche, 5), pp. 337-357.

² P. DELOGU, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977 (Nuovo Medioevo, 2). Ma si vedano anche ID., *Il Principato di Salerno: la prima dinastia*, in *Storia del Mezzogiorno* cit. (nota 1), pp. 237-277; ID., *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 44), pp. 257-308; H. TAVIANI-CAROZZI, *La principauté lombarde de Salerne, IX^e-XI^e siècle. Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale*, voll. 2, Rome 1991 (Collection de l'École française de Rome, 152), in partic. pp. 441-603.

³ Per l'esame della documentazione ci si è avvalsi della consultazione dei seguenti corpora: *Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939)*, edizione e commento a cura di J.-M. MARTIN con uno studio sull'apparato decorativo di G. OROFINO, voll. 2, Roma 2000 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3* 3**) [d'ora in avanti CSS]; *Regesti dei*

aspetti, pur di estremo interesse per la ricostruzione dei ceti dirigenti e delle dinamiche che ne determinavano il prestigio sia in rapporto alle istituzioni sia in termini di gestione del potere economico, mi sono parsi più eccentrici rispetto allo specifico *focus* di interesse. A voler poi ulteriormente e necessariamente restringere il campo di indagine, ho preferito circoscrivere l'attenzione a momenti e fenomeni particolari comunque correlati a sistemi di documentazione generali non meno che a pratiche di redazione locali.

Ciò premesso, e considerando ovviamente sia quanto stabilito nelle codificazioni ufficiali (e penso principalmente a Rotari su giudici, gastaldi e altri agenti del sovrano e alle aggiunte liutprandee⁴) sia quanto emerge, di converso, dalle norme consuetudinarie e dagli *usus loci* – talora più delle altre persistenti – si tenterà di delineare, senza alcuna pretesa di esaustività, un quadro di massima con l'intento di fornire occasioni per riflessioni di più ampio respiro.

Per ragioni di semplificazione e del tutto convenzionali ritengo altresì che vada operata preliminarmente una distinzione tra documentazione principesca e scritture notarili, distinzione che presuppone non solo, come è ovvio, diversi contesti di produzione ma anche fasi di formazione differenziate alle quali possono partecipare in vario modo soggetti

documenti dell'Italia meridionale. 570-899, a cura di J.-M. MARTIN [et al.], Rome 2002 (Sources et documents d'histoire du Moyen Âge publiés par l'École française de Rome, 5) [d'ora in avanti *Regesti*]; *Le più antiche carte del Capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, ed. a cura di A. CIARALLI – V. DE DONATO – V. MATERA, Roma 2002 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Regesta Chartarum, 52) [d'ora in avanti *Le più antiche carte*]; *Codice Diplomatico Verginiano. I. 947-1102*, a cura di P.M. TROPEANO, Montevergine 1977 [d'ora in avanti *CDV*]; *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin charters. 2nd series ninth Century*, ed. by G. CAVALLO – G. NICOLAJ, L (Italien XXII), published by M. GALANTE, Dietikon-Zürick 1997; LI (Italien XXIII), published by F. MAGISTRALE, ivi 1998; LII (Italien XXIV), published by M. GALANTE, ivi 1998 [d'ora in avanti *ChLA* cui si farà riferimento per i documenti di IX secolo conservati nell'archivio della Badia di Cava]; *Codex Diplomaticus Cavensis, I-VIII* a cura di M. SCHIANI – M. MORCALDI – S. DE STEPHANO, Napoli 1873-1893, IX-X, a cura di G. VITTOLO – S. LEONE, Napoli 1984 e 1990 [d'ora in avanti *CDC*]. Per altre edizioni, meno frequentemente citate, il rinvio è nelle singole note.

⁴ Per cui si veda *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA – S. GASPARRI, Milano 1992 (Le Fonti, 1).

giuridici con funzioni specifiche. Ed è proprio su questa base che si possono avviare alcune considerazioni di merito pur nella consapevolezza che ad una più o meno esauriente definizione dei problemi osta, almeno per Benevento, la perdurante carenza di edizioni di fonti (si pensi all'ancora inedito fondo di S. Sofia cui da anni attendeva il compianto Enzo Matera) e che, quindi, molte delle proposte interpretative non sono del tutto esenti da eventuali possibili revisioni.

2. *Il documento principesco*

Una delle più antiche attestazioni di partecipazione di ufficiali pubblici al processo genetico del documento principesco è quella relativa alla intercessione rivolta al sovrano per l'accoglimento di richieste di benefici. La pratica, già pienamente in vigore all'epoca dei duchi, trova una sua ampia e rapida diffusione nella diplomazia dei principi ove l'intervento, generalmente introdotto dalla formula «per rogum» – sul cui significato resta insuperato il pur datato contributo di Alessandro Pratesi⁵ –, vede impegnati, oltre a parenti e *fideles* del sovrano (mogli, figli, fratelli, cognati, zii paterni e, ancora, abati, vescovi, prepositi), alcuni dei più eminenti dignitari di palazzo, con o senza specifiche funzioni (gastaldi, referendari, *maripahis*, conti, tesoreri, *stolesaiz*, *sculdais*⁶). L'azione di questi ultimi, naturalmente tesa a favorire quanti pe-

⁵ A. PRATESI, *Rogus = rogatus*, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi», 22 (1951-1952), pp. 33-62 ora in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35), pp. 451-479 [dove in seguito le citazioni per questo e per altri saggi dello stesso autore]. Brevi osservazioni sul problema e sulla eventuale valenza giuridica dell'intervento in età ducale in *Codice Diplomatico Longobardo* a cura di L. SCHIAPARELLI – C. BRÜHL. IV/2. *I diplomi dei duchi di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI, Roma 2003 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia d'Italia, 65), pp. *67-*69 [d'ora in avanti ZIELINSKI].

⁶ Per la maggior parte delle attestazioni si vedano i documenti dei duchi di Benevento e poi dei principi di Benevento, di Capua e Benevento e di Salerno elencati in PRATESI, *Rogus = rogatus* cit. (nota 5), pp. 460-464. In particolare, nella documentazione dei principi beneventani sono presenti in qualità di intercessori i gastaldi: *Maione* (793 agosto: BERTOLINI, n. 97 e pp. 45-46; CSS, pp. 489-491), *Dauféri* (810 agosto: *Regesti*, n. 546), *Radichis*, verosimilmente il referendario documentato nell'821 agosto per cui cf. la successiva nota 9 (817 novembre: BERTOLINI, n. 100 e p. 48; CSS, pp. 473-474), *Lodoicus iudex* (898 giugno: BERTOLINI, n. XX; *Le più antiche carte*, n. 5), *Rodelpotus*

roravano le grazie del potere centrale, lascerebbe pensare, in taluni casi, ad una struttura di governo ‘aperta’ che, specie per ciò che atteneva il patrimonio pubblico, poggiava sulla condivisione di un più o meno ristretto numero di *potentes*. Ed è significativo che tra le concessioni fatte dai principi di Benevento senza l’intermediazione di altri sostenitori figurino per lo più quelle riguardanti il monastero beneventano di S. Sofia, di fondazione arechiana, direttamente legato al patrimonio del principe⁷. Pertanto, se è certamente vero quanto sosteneva Stefano Gasparri quando, a proposito della «presenza diffusa qua e là nei diplomi (come intercessori e beneficiati) dei parenti dei principi» riteneva che «l’appoggio del lignaggio principesco [garantiva] l’autorità del princi-

(926 febbraio: *ibid.*, n. 7); i referendari: *Audoaldus* (810 aprile: *Regesti*, n. 544), *Roffrid*, verosimilmente il gastaldo di Avellino e ministro di Sicardo, per cui GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 115 (833 agosto: *Regesti*, n. 632; 836 dicembre: BERTOLINI, n. 110; CSS, pp. 501-502 con datazione alternativa all’833) e *Arechis*, fratello di Adelchi (862 giugno: BERTOLINI, n. 124; CSS, pp. 514-515); il *maripahis Laupus* (796 ottobre-797 febbraio: *Regesti*, n. 508); i *comites Tassilo* (839 ottobre: BERTOLINI, n. 113; CSS, pp. 540-541), *Nantari* (840 luglio: BERTOLINI, n. 115 e p. 115; CSS, pp. 464-466), [...] *leponis* (855 maggio: BERTOLINI, n. 122; CSS, pp. 545-546), *Audoaldus* (878 febbraio: *Regesti*, n. 946), *Theodericus* (889 marzo: BERTOLINI, n. 137 e p. 137; CSS, pp. 517-519), *Adelferi* (981 ottobre: CSS, pp. 754-756), *Roffrid* (986 agosto: *ibid.*, pp. 411-413); i tesoriери: *Roffrid*, certamente il referendario degli anni 833/836, per cui vedi *supra* e la successiva nota 11 ed ancora GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 115, relativamente alla «mobilità negli alti incarichi di corte» (821 giugno: BERTOLINI, n. 101; CSS, pp. 493-494), *Radelgis* per cui si veda anche la successiva nota 11 (832 ottobre e 833 ottobre: BERTOLINI, nn. 104 e 106 e p. 104; CSS, pp. 503-504, 536-538), *Totone* (842 settembre: BERTOLINI, n. 119; CSS, pp. 508-509); lo *stolesaiz Aione* (838 gennaio: BERTOLINI, n. 111; CSS, pp. 500-501); lo *sculdais Concilius* (1050 luglio: *Le più antiche carte*, n. 40).

⁷ Si tratta delle concessioni del novembre 774 (BERTOLINI, n. 95; CSS, pp. 519-520), del gennaio e del luglio 881 (BERTOLINI, nn. 128, 129, 133; CSS, pp. 387-388, 390-391, 392-393). Per quanti altri interventi, pur rivolti a S. Sofia, furono caldeggiati da dignitari di corte si vedano i documenti dell’840 luglio, 889 marzo, 981 ottobre di cui alla precedente nota 6. Ad un’altra configurazione documentaria rimanda la donazione fatta da Paldolfo II nel maggio 1001 ad un tal Madelberto «scriba nostro»: trattandosi di trasferimento di beni di famiglia, ed agendo il principe in qualità di persona privata, l’azione giuridica rientra nello schema formale della *chartula* munita di *rogatio* (cf. *Le più antiche carte*, n. 27). Ma va anche segnalato che nel novembre 1028 i principi Landolfo V e Paldolfo III concedono direttamente ad un loro parente una terra situata presso la beneventana porta Somma (CSS, pp. 562-563).

pe sull'aristocrazia»⁸, non si può del tutto escludere che anche membri di quella stessa aristocrazia non imparentati con l'autorità sovrana fossero pienamente coinvolti nell'azione giuridica e nella documentazione scritta qualora si trattasse di movimentazione di beni pubblici. Penso che nella stessa accezione del *rogus* venisse usata a Benevento la formula «suggerente» o «ex suggestionem» almeno allorché il suggerimento proveniva dal funzionario del principe, intercedente (il referendario *Radichis* nell'821⁹, il gastaldo Zero nell'808¹⁰). Forse ad altro valore semantico riconducono i casi in cui la *suggestio*, rivolta da persona che auspicava il beneficio sovrano, era poi affiancata dal *rogus* di altro soggetto giuridicamente rilevante (*Roffrid referendarius*, *Radelgisi thesaurarius et referendarius*¹¹). Medesimo significato parrebbe assumere la *petitio* che, dal X secolo in avanti, viene esplicitamente rivolta alla *excellencia* sovrana per il tramite di un partecipante – gastaldo o conte – intercessore, il cui nome viene introdotto dalla consueta formula «per rogum», a volte compendiata nel solo «per» seguito dall'accusativo della persona¹². In questo contesto vanno comunque segnalati almeno due

⁸ GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 114.

⁹ Documento dell'agosto: BERTOLINI, n. 102 e p. 46; CSS, pp. 379-380. Su *Radichis* vedi anche la precedente nota 6.

¹⁰ Documento del gennaio: BERTOLINI, n. 98 e p. 46; CSS, pp. 437-439.

¹¹ Ma anche quando il *rogus* era in capo a parente del principe: Aione, cognato, per suggerimento del preposito di S. Sofia (833 aprile: BERTOLINI, n. 105 e p. 48; CSS, pp. 766-767); per *Roffrid*, v. documenti dell'834 aprile (BERTOLINI, nn. 107, 108 e p. 46, anche per l'ipotesi che il «per rogum» e il «suggerente» stiano ad indicare «due atti sostanzialmente diversi per natura giuridica»; CSS, pp. 380-381, 385-386) e la precedente nota 6; per *Radelgis thesaurarius*, documento dell'835 marzo (BERTOLINI, n. 109; CSS, pp. 382-385) e nota 6.

¹² *Rodelpotus gastaldeus* (917 luglio 3: CSS, pp. 554-556, con *petitio* di *Drogo gastaldeus*; 938 novembre: *ibid.*, pp. 552-554, con *petitio* di *Trasenandus gastaldeus*); *Dauferius comes, barbanus* di Landolfo II e Paldolfo I (958 dicembre 21: *ibid.*, pp. 563-566, con *petitio* di *Landolfus gastaldeus*); *Landolfus comes, barbanus* di Paldolfo I e Landolfo II (961 luglio e 965 settembre: *ibid.*, pp. 404-406 e 413-416, con *petitio* dell'abate di S. Sofia); *Dauferius gastaldeus* (979 novembre: *ibid.*, pp. 557-559, con *petitio* di *fideles*); *Adelferius comes*, per cui si veda anche il documento dell'ottobre 981 a nota 6 (980 ottobre: *Le più antiche carte*, n. 21, con *petitio* dell'abate del monastero dei SS. Lupulo e Zosimo); *Roffridus comes* (992 agosto 11: CSS, pp. 549-551, con *petitio* di *Randoisius comes*; 1015 settembre: *Le più antiche carte*, n. 32, con

aspetti interessanti: innanzitutto che a Benevento, a partire dalla metà del X secolo, l'intercessore è quasi sempre un *comes*¹³; poi, che molti di tali *comites*, il cui eventuale incarico di giurisdizione periferica non è mai esplicitamente citato, sono comunque parenti del principe e che quindi, il più delle volte, il sostegno del gruppo parentale era elemento di legittimazione del potere sovrano¹⁴. Che, infine, anche a Salerno ad un primo periodo in cui il *rogus* è in capo verosimilmente a dignitari di corte – e penso in particolare ad un «*medicus noster*», evidentemente anch'egli di palazzo negli anni 883, 897 e 900¹⁵ – a partire dal X secolo l'intervento a sostegno dell'accoglimento della richiesta diventa pre-

petitio dell'abate del monastero dei SS. Lupulo e Zosimo); *Dauferius comes* (1011 febbraio: *ibid.*, n. 29, con *petitio* di *Rodelgrimus gastaldius*); *Madelfridus comes* (1012 dicembre 18: *ibid.*, n. 30, con *petitio* dell'abate di S. Benedetto); *Landolfus comes*, parente di Landolfo V e Paldolfo III (1028 aprile: *CSS*, pp. 567-570, con *petitio* di *Leo sacerdos et monachus* e *Iaquintus sacerdos*; 1033 luglio: *ibid.*, pp. 416-424, con *petitio* dell'abate di S. Sofia); *Aldemari comes filius quondam Adelferi comitis* – forse il *comes* del 980 ottobre di cui *supra* – (1043 aprile: *CDV*, n. 49, con *petitio* di immunità da parte di alcuni uomini); *Adelferi comes*, parente (1045 maggio 3: *ibid.*, pp. 577-580, con *petitio* di *Rodelferi clericus*).

¹³ Oltre ai casi riportati nelle precedenti note 6 e 12 si vedano *Roffrid comes*, forse il già citato *Roffridus*, (970 ottobre: *CSS*, pp. 398-400) e *Grimoaldus comes* (970 dicembre: *ibid.*, pp. 401-403) che intervengono ad *obsecrare* l'*excellentiam* sovrana senza l'esplicito riferimento alla *petitio* dell'interessato al beneficio. La presenza massiccia di *comites* è certamente legata al progressivo rafforzamento dei poteri locali e alla nascita dei comitati ereditari: GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), pp. 135-139 con riferimenti a N. CILENTO, *Le origini della dinastia capuana nella Longobardia minore*, Roma 1966 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 69-70), pp. 33-41.

¹⁴ Oltre ai parenti sono altresì documentati arcivescovi, arcidiaconi e abati della cappella palatina ed altri generici *fideles*. Su questo si veda anche la nota 12.

¹⁵ Ma un *Grimoald* conte compare già nell'agosto 841 (A. GIORDANO, *Le pergamene dell'Archivio Diocesano di Salerno [841-1193]*, Salerno 2014 [Schola Salernitana. Documenti, 2], n. 1); così un *Radelchisi marepahis* nel giugno 846 (P. CHERUBINI, *Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta [secc. IX-XII]*, Altavilla Silentina 1990 [Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 9], n. 1, con bibliografia ma si veda anche TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. [nota 2], II, p. 1131) e un *Sico thesaurarius* tra l'845 e l'846 (inserto privo di data in 1059 luglio, *CDC*, VIII, n. MCCXCII). Per il «*medicus noster*» *Raimfrid/Ragemfrid* cf. i tre documenti pervenutici attraverso la tradizione cassinese per cui ancora TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), II, pp. 1132-1133.

rogativa quasi esclusiva dei più stretti parenti del principe con alcune eccezioni per il vescovo della città e l'abate di S. Massimo, quest'ultimo, si sa, in veste di rettore della chiesa di fondazione principesca sulla quale il principe vantava piena giurisdizione¹⁶. Penso che ad analoga fattispecie rinvii l'intervento del conte Guido, tesoriere e fratello del principe, negli anni tra il 923 e il 945¹⁷.

Per restare nell'ambito della documentazione sovrana un ulteriore elemento di interesse proviene dalla funzione esercitata dagli *scribae palatii* e dalla loro posizione all'interno del processo genetico della produzione cancelleresca. Il problema degli scrittori palatini è stato affrontato, specie per il principato di Salerno, in più occasioni¹⁸. E non solo per la identificazione del loro stato – ecclesiastico o laico – con conseguenti implicazioni in termini di formazione culturale e di competenza grafica ma anche per la definizione di una loro eventuale strutturazione all'interno di un ufficio organizzato. Per Benevento, più studiata la diplomatica dei duchi, in verità molto ricca di spunti e di precedenti interessanti anche per le successive trasformazioni. Nel ducato beneventano, quindi, la cancelleria sovrana sembrerebbe articolata per specifiche competenze se si pensa alla funzione quivi esercitata dal referendario che, in quanto dettatore e presumibile capo dell'ufficio, distribuiva il lavoro di scritturazione ai *notarii palatini*¹⁹. La formula adottata alla fine

¹⁶ Per S. Massimo resta ancora punto di riferimento imprescindibile lo studio di B. RUGGIERO, *Principi nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esempio di S. Massimo di Salerno*, Napoli 1973 (Università di Napoli. Istituto di Storia medievale e moderna – Ricerche e Documenti, 2).

¹⁷ Il *praeceptum* del 923 è richiamato in un giudicato emesso nel maggio 947 (*CDC*, I, n. CLXXIV); la concessione del gennaio 945 è in GIORDANO, *Le pergamene* cit. (nota 15), n. 2. Quanto considerato è senz'altro da correlarsi alle modalità con cui veniva esercitato il potere centrale e venivano distribuiti gli incarichi.

¹⁸ Si vedano, ad esempio, A. PRATESI, *La diplomatica dei principi longobardi di Salerno*, Salerno 1958 (Publicazioni dell'Archivio di Stato di Salerno, V), ora anche in *Id.*, *Tra carte e notai* cit. (nota 5), pp. 197-211, in partic. pp. 199-202; TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), I, pp. 461-466.

¹⁹ Si veda BERTOLINI, in particolare le pp. 175-179 per la ipotesi che vedrebbe nel referendario non tanto il capo della cancelleria ma piuttosto un alto funzionario «con il compito di esaminare [...] tutte le questioni di un certo rilievo» così come il suo più diretto precedente, l'omologo operante nell'amministrazione imperiale romano-bizantina; le pp. 167-174 per la funzione del *dictare*; le pp. 175-207 per la qualifica di

del testo, relativa al *dictatus* «ad scribendum» del referendario, agente a sua volta «ex iussione potestatis», esprime non solo una gerarchia di responsabilità operative ed una più o meno capillare organizzazione per funzioni, ma anche un preciso meccanismo nei processi di documentazione che distingue almeno due diversi momenti di intervento oltre a quello dell'autorità emanante, l'uno riservato al dettatore, l'altro allo scrittore di palazzo secondo gli schemi organizzativi propri delle più importanti cancellerie sovrane²⁰. Tale situazione, ancora persistente nel primo periodo del principato beneventano (anche se la formula di numerose concessioni del 774 «ex iussione et dictatus potestatis scripsi» sembrerebbe rinviare ad un momento di indebolimento della struttura organizzativa dell'ufficio o, forse, ad una temporanea assenza di un ufficiale specifico²¹) va progressivamente modificandosi attestandosi su uno schema di gestione più semplificato in cui lo scrittore dichiara di agire per ordine diretto del potere principesco: «ex iussione potestatis scripsi»²².

notarius, riferita agli scrittori dei precetti dei duchi beneventani. Cf. anche ZIELINSKI, pp. *57-*59.

²⁰ Nel periodo dei duchi ritornano i seguenti dettatori: *Ursus duddus et referendarius/referendarius* (715-730, 719: ZIELINSKI, nn. 3, 5; BERTOLINI, nn. 37, 38; CSS, pp. 458-460, 481-483); *Persus vicedominus et referendarius* dal 720 al 724 (ZIELINSKI, nn. 7-13; BERTOLINI, nn. 39-45; CSS, pp. 426-430, 432-437, 454-456, 480-481); *Audelahis vicedominus et referendarius* (726: ZIELINSKI, n. 14; BERTOLINI, n. 46; CSS, pp. 430-432); *Adelfusus/Arefusus/Arifusus/Audefususus duddus et referendarius* (742 luglio, 743 agosto, 744 agosto, 745 luglio, 745 settembre, 749 settembre, 751 gennaio: ZIELINSKI, nn. 17, 20, 23, 24, 25, 33, 34; BERTOLINI, nn. 49, 51, 54-56, 61-62; CSS, pp. 439-451, 456-458); *Ermemari* (742 settembre: ZIELINSKI, n. 18; BERTOLINI, n. 50; CSS, pp. 371-373); *Iohannes gastaldius et referendarius* (751 febbraio: ZIELINSKI, n. 35; BERTOLINI, n. 63; CSS, pp. 488-489); *Gaydemari duddus et referendarius* ([752-755] settembre, [752-756] marzo: ZIELINSKI, nn. 41, 42; BERTOLINI, nn. 64, 65 datati rispettivamente [749/751-754] settembre, [750/751-754] marzo; CSS, pp. 496-497, 767-769 datati rispettivamente [751-754] marzo e [751-754] settembre; solo *referendarius* nel 762 agosto: ZIELINSKI, n. 45; BERTOLINI, n. 69; CSS, pp. 460-464); *Theudpald duddus et referendarius* (752 dicembre: ZIELINSKI, n. 39; BERTOLINI, n. 66; CSS, pp. 520-522).

²¹ Questa seconda ipotesi parrebbe suffragata dall'uso della formula anche in un periodo precedente quando era assai diffuso il duplice ufficio: cf. i documenti del 744 giugno, 747 marzo, 747 novembre, 748 aprile (BERTOLINI, nn. 53, 58-60; CSS, pp. 452-454, 470-473, 486-487). Per i documenti del 774 novembre ancora BERTOLINI, nn. 74, 75, 77-95; CSS, pp. 337-366.

²² Alcuni precedenti nei documenti del 740 marzo, 743 novembre, 757 febbraio, 769

Sotto questo profilo la diplomatica dei principi di Salerno si aggan-
cia direttamente al sistema semplificato del modello beneventano non
essendoci mai il richiamo ad altro operatore che non sia lo scrittore
del documento (al referendario sono riservate pochissime attestazioni,

aprile (ZIELINSKI, nn. 15, 21, 44, 49; BERTOLINI, nn. 47, 52, 68, 71; CSS, pp. 494-495, 373-375, 498-499, 517-519), 774 novembre, 789 giugno (BERTOLINI, nn. 73, 96; CSS, pp. 279-280, 524-526). La sistemazione definitiva data a partire dalla fine dell'VIII secolo. Con il X secolo lo scrittore dei diplomi principeschi beneventani, ad eccezione di un *Petrus notarius* che opera «in civitate Capuana» tra il 966 maggio e il 981 (CSS, pp. 408-411, 559-561 ma si veda quanto sostiene GASPARRI, *Il Ducato* cit. [nota 1], p. 132, a proposito della differente impostazione delle carte di metà X secolo redatte a Benevento e a Capua: pur collocabili in un unico principato, le prime sembrerebbero offrire un più spiccato riflesso del potere bizantino, specie negli elementi della datazione, mentre le seconde denuncerebbero più autonomi «usi cancellereschi o notari-
li»), si qualifica sistematicamente quale *scriba/scriba sacri palatii* ad indicare, come avverte A. PRATESI, *La documentazione comunale in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, II, Perugia 1988, pp. 351-365, ora in *Id.*, *Tra carte e notai* cit. (nota 5), pp. 49-63, riprendendo una definizione di Cesare Paoli, «un cancelliere o un ufficiale di cancelleria, o uno scrittore addetto a un pubblico ufficio o anche uno scrittore al servizio di un particolare signore» (la citazione a p. 56). Nel periodo considerato sono attivi i seguenti *scribae*: *Ursus clericus* (917 luglio, 923 giugno 17, 926 febbraio, 938 novembre: rispettivamente CSS, pp. 554-556, 406-408; *Le più antiche carte*, n. 7; CSS, pp. 552-554), forse il *clericus et notarius*, avvocato della chiesa di S. Benedetto e scrittore del *brebe* del luglio 954 (*Le più antiche carte*, n. 14) per cui si veda anche la nota 57 e testo corrispondente; *Petrus clericus* (936 gennaio: *ibid.*, n. 8); *Madelfrid clericus et notarius atque scriba* (958 dicembre, 965 settembre, 978 aprile, 979 novembre, 980 ottobre: rispettivamente CSS, pp. 563-566, 413-416; *Le più antiche carte*, n. 20; CSS, pp. 557-559; *Le più antiche carte*, n. 21); *Adelmari clericus* (961 luglio: CSS, pp. 404-406); *Adelchisi* (970 ottobre e dicembre: *ibid.*, pp. 398-403); *Iohannes clericus et notarius atque scriba* (981 ottobre: *ibid.*, pp. 754-756); *Lando clericus* (986 agosto: *ibid.*, pp. 411-413); *Madelbertus* (992 agosto: *ibid.*, pp. 549-551); *Iohannes clericus* (1011 febbraio, 1012 dicembre, 1015 settembre, 1028 aprile, 1028 aprile, 1028 novembre, 1033 luglio: rispettivamente *Le più antiche carte*, nn. 29, 30, 32; CSS, pp. 567-570, 573-576, 562-563, 416-421); *Ysus* (1043 aprile 8, 1045 maggio, 1050 luglio: *CDV*, n. 49; CSS, pp. 577-580; *Le più antiche carte*, n. 40); *Carus clericus et notarius atque scriba* (1057 marzo, 1077 marzo: CSS, pp. 570-573, 747-750). Per la qualifica di *notarius et scriba* si vedano le osservazioni più avanti. Da tali attestazioni pare evincersi che, ad eccezione dei periodi 936-938 e 961-970, agisse uno scriba per volta. Per quanto gli anni intorno alla metà del X secolo possano aver segnato un rafforzamento delle strutture burocratiche, cf. nota 30 e testo corrispondente.

comunque non pertinenti alla organizzazione della cancelleria)²³. Elemento di parziale differenziazione potrebbe forse essere lo stato sociale e la qualifica di identificazione degli scrittori e i tempi dei più significativi cambiamenti all'interno del sistema: a Benevento, infatti, ad una più antica fase in cui gli scrittori vengono reclutati dalle fila del notariato laico – tant'è che si definiscono semplicemente *notarii* – fa seguito, a partire dal X secolo, una loro diversa collocazione sociale ed è costante il riferimento allo stato ecclesiastico di appartenenza – con le pochissime eccezioni di *Adelchisi*, di *Madelbertus* e del padre *Ysus*, tutti gli altri si qualificano come *clericus* o *clericus et scriba sacri palatii*²⁴ –. Tale definizione sembrerebbe anche rinviare ad un definitivo incardinamento dello scrittore ad un ufficio palatino pur se non può del tutto escludersi una provenienza dal mondo delle professioni o, anche, una contemporanea attività – professionale e funzionariale – di alcuni di loro: e penso, a tal proposito, a «Madelfrid clericus et notarius atque scriba», attivo negli anni 958-979, ai già citati «Ysus notarius atque scriba» e «Carus clericus et notarius atque scriba», operanti fra il 1043 e il 1077²⁵. È certo che finché non si proceda, laddove possibile e nei casi di presenza di documentazione originale, ad un confronto grafico con eventuali omonimi scrittori di carte private, il problema della formazione tecnica del personale di redazione e del suo reclutamento resta in parte insoluto; né può trovare conferma l'ipotesi che all'origine la qualifica di *notarius* indicasse un professionista prestato di volta in volta all'ambito cancelleresco e che poi, in una fase organizzativa più evoluta, l'organico dell'ufficio prevedesse, tranne in casi particolari forse dovuti a situazioni di momentanea indisponibilità, personale

²³ PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), pp. 199 ss. Per la presenza di taluni referendari con funzione di testimonianza, cf. nota 63; quanto alla attestazione del titolo, si può rinviare a *Maio*, uno dei *possessores* di una terra ubicata nei «Rotensis finibus» (859 febbraio: *ChLA*, LI, n. 17), ad un più tardo *Madelfrid referendarius filius Adelferi referendarii et comitis* che ricorre tra gli *actores* di una controversia (963 gennaio: *CDC*, II, n. CCXX), a un conte Pietro, referendario, destinatario di una concessione principesca del 1032, e ai figli Landone e Giovanni, conti e referendari, che nel 1059 intervengono ad attestare la veridicità di una *cartula* (*CDC*, VIII, n. MCCXCII). Cf. anche TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), I, pp. 455-458.

²⁴ Per cui si vedano le precedenti note 19 e 22.

²⁵ Per cui ancora la nota 22.

strutturato con specifiche funzioni. E neanche si può pensare ad una corrispondenza di significato e di compiti tra *scriba* e *notarius*, come pure i due titoli riconducibili ad una medesima persona potrebbero far supporre – e penso non solo alla presenza costante del termine *scriba* nei testi legislativi dei re longobardi con generale riferimento agli scrittori di carte ma anche alla circostanza per cui nella documentazione privata possiamo ritrovare all'interno del testo il rinvio allo *scriba*, lo stesso che nella fase di rogazione si definisce *notarius*²⁶ – in quanto la

²⁶ Il fenomeno è frequente nelle carte private salernitane, sempre che l'azione giuridica sia mossa da donna o minore e lo scrittore intervenga «cum notitia parentum et iudicis»: allora l'estensore del documento, citato nel testo quale *scriba*, si qualifica nella formula di *completio* semplicemente *notarius*. Si vedano, pertanto, gli *scribae/notarii Petrus* (1046 luglio, 1057 marzo: *CDC*, VII, n. MLXV, VIII, n. MCCXLII), *Raidolfus* (1052 febbraio: *CDC*, VII, n. MCLXVI), *Iohannes* (1064 febbraio, 1064 maggio, 1069 febbraio, 1070 aprile e settembre, 1073 gennaio e giugno: *CDC*, VIII, nn. MCCCLXXII, MCCCLXXX; IX, nn. 71, 89, 98; X, nn. 2, 12), *Romoaldus* (1069 gennaio: *CDC*, IX, nn. 70-71), *Petrus* (il *Petrus protonotarius* attivo a Nocera negli anni 1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre, 1077 marzo: rispettivamente *CDC*, VIII, n. MCCCLXXXVI; *CDV*, n. 66; *CDC*, X, nn. 70-77). Non escluderei che il redattore abbia riportato nel testo l'espressione così com'è nella codificazione ufficiale (*LIUTPRANDI Leges*, cap. 22, *si mulier res suas*: «Scriva autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scrivere, nisi cum notitia parentum, vel iudicis», ed. cit. [nota 4], p. 140), sottoscrivendosi, poi, secondo la formula propria della prassi redazionale. Vanno altresì ricordati un *Amatus* che si definisce soltanto *scriba* ma compare come autore dell'azione o come teste – sua è una abile sottoscrizione in versi – (1058 novembre: M. GALANTE, *La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti*, Salerno 1980, pp. 284-286, 1060 gennaio, 1062 novembre: *CDC*, VIII, nn. MCCCIII e MCCCXL) e un *Mirando* che interviene nella sua funzione giudiziaria sottoscrivendosi quale *scriba et iudex* in documenti nocerini redatti da *Petrus protonotarius* (1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre per cui cf. *supra*). Ad altra fattispecie penso che rimandino il *Iohannes scriba, clericus et advocatus* del monastero salernitano di S. Sofia, che redige documenti per l'abbazia e che interviene plausibilmente in qualità di *scriba* al servizio, e un omonimo che, essendo responsabile come il primo sia di documenti del monastero sia di scritture dei conti di palazzo o dei parenti del principe, non è escluso potesse prestare la sua attività primaria come *scriba palatino*. Per il primo Giovanni, *scriba* del monastero, cf. documenti 1039 dicembre, 1040 ottobre, 1041 febbraio, 1041 maggio, 1041 maggio, 1041 agosto, 1042 marzo, 1042 giugno, 1043 febbraio, 1043 febbraio, 1044 maggio, 1045 marzo: *CDC*, VI, nn. CMLIII, CMLXIII, CMLXIX, CMLXXVII, CMLXXVIII, CMLXXX, CMXCI, CMXCVIII, MXVIII, MXIX, MXXXVIII, MXLIX e GALANTE,

già citata titolatura di *notarius atque scriba*, parrebbe identificare una duplice funzione²⁷.

A Salerno, pur in presenza di una analoga evoluzione, dal *notarius* laico (e qui, comunque, è accertata nella stessa persona la duplice attività di rogatario e di scrittore di diplomi principeschi²⁸) a scriba ecclesiastico, risultano differenti i tempi di conclusione del percorso: è soltanto a partire dal secondo decennio dell'XI secolo che si profila una più matura organizzazione dell'ufficio con più qualificate competenze al proprio interno²⁹. Ma in entrambi i principati il fenomeno parrebbe definirsi

La datazione cit. supra, pp. 109-110 per la rettifica del mese. Lo stesso Giovanni risulta avvocato e scriba del monastero salernitano dei SS. Maria e Benedetto nel maggio 1042: CDC, VI, n. CMXCVI; egli redige altresì un documento di permuta per i conti di palazzo Mansone e Leone nel giugno 1042: *ibid.*, n. CMXCIX. Al secondo Giovanni scriba rinviano taluni altri documenti relativi al monastero di S. Sofia: 1048 giugno, CDC, VII, n. MCIII – in cui il primo scriba Giovanni interviene nella sua funzione di avvocato e sottoscrive come, d'altronde, in 1049 maggio, 1052 gennaio, 1054 luglio per cui sempre *ibid.*, nn. MCXVII, MCLXII, MCCV ove la versione «clericus et notarius» è da rettificare in «clericus et advoc(atus)», 1056 febbraio, *ibid.*, n. MCCXXII tutti scritti da altro notaio – 1048 ottobre, 1048 ottobre, 1048 dicembre: *ibid.*, nn. MCIV, MCV, MCVII. Per la documentazione dei conti di palazzo si vedano i documenti del dicembre 1045 e del luglio 1049 (CDC, VI, n. MLII; VII, n. MCXXI); per quella scritta *pro parte* di Paldolfo, fratello del principe Guaimario, proprietario della chiesa di S. Sofia, ed anche, alla sua morte, della moglie Teodora, documenti del febbraio 1049, dell'ottobre 1052 e del maggio 1054: CDC, VII, nn. MCXII, MCLXXII, MCXCIX. Altri scribi al servizio di enti religiosi sono *Raidolfus diaconus et primicerius et notarius scriba hecclesie Sancti Angeli de loco Ulmo fine Caputaquis* (1050 marzo: *ibid.*, n. MCXXXII) il quale si qualifica come *diaconus et primicerius et notarius* quando presta la sua attività per private persone (ad esempio nel febbraio 1052, *ibid.*, n. MCLXVI) e Guido *subdiaconus primicerius et notarius scriba seniori* (di Capaccio) nell'ottobre 1053, *ibid.*, n. MCLXXXVII. Si veda, per il problema, la precedente nota 22 e PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), p. 201 che ricorda come spesso rettori e avvocati di istituzioni religiose di corte o di palazzo o, anche, autori della documentazione legati da parentela all'autorità sovrana ricorressero «di preferenza agli scribi di palazzo per i documenti che [li] concernevano».

²⁷ Vedi *supra*.

²⁸ Cf. PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), pp. 199-202 e, per il IX secolo, A. PETRUCCI – C. ROMEO, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, in «Scrittura e Civiltà», 7 (1983), pp. 51-112, in partic. pp. 70-77, riedito in ID., «Scriptores in urbibus». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, pp. 143-194.

²⁹ Sempre PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18) sia per gli scrittori ecclesiastici (p.

in concomitanza con momenti di più spiccato rafforzamento del potere principesco: con la dinastia dei Capuanidi a Benevento dove, intorno alla metà del X secolo e, in particolare, con Pandolfo Capodiferro non a caso si creano anche le condizioni della canonizzazione della scrittura beneventana – secondo un processo cui non dovette essere estranea la più o meno coeva elevazione del vescovado a sede arcivescovile e l'azione del presule Landolfo –³⁰; nell'XI secolo a Salerno allorquando la dignità di un funzionario con mansioni di scrittore di palazzo andò accompagnandosi ad una straordinaria fioritura commerciale e culturale della città che non a caso proprio nei rinnovati sigilli dei principi, con la significativa legenda della «opulenta Salernum», si autorappresentava magnificamente e trovava la sua piena legittimazione³¹.

3. *Le carte private*

Di tutt'altro segno è il panorama offerto dalle scritture notarili riconducibili all'azione di *notarii* professionisti. Non è questa la sede per discutere dei vari schemi formali e delle tipologie negoziali che vi venivano rappresentate (*cartula, memoratorium, scriptum*)³²; né, d'al-

202) sia per la definitiva organizzazione dell'ufficio (pp. 204 ss.).

³⁰ GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 133 ritiene che il rafforzamento dei principi di Capua-Benevento sia soltanto «illusorio» e che, pur stante l'indebolimento del potere bizantino, sia continuato «il processo di dissoluzione dell'autorità principesca iniziato nel IX secolo». Per l'ipotesi della canonizzazione della scrittura a Benevento città resta ancora fondamentale il contributo di G. CAVALLO, *Struttura e articolazione della minuscola beneventana libraria fra i secoli X-XII*, in «Studi medievali», 3^a s., XI (1970), pp. 343-368, in partic. pp. 345-349.

³¹ Si tratta di Truppoaldo chierico seguito, poi, da Aceprando [II], levita, che si qualificano finalmente «scriba sacri Palatii» (PRATESI, *La diplomatica* cit. [nota 18], p. 202). Per la «opulenta Salernum» cf. DELOGU, *Mito di una città meridionale* cit. (nota 2), pp. 152 ss.

³² Per *cartula* e *memoratorium* italo-meridionali è sufficiente la sintesi di F. MAGISTRALÉ, *Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*. Atti del Convegno internazionale di studio, Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990, a cura di G. VITOLO – F. MOTTOLA, Badia di Cava 1991 (Acta Cavensia, I), pp. 257-272 cui va aggiunto almeno il contributo di G. NICOLAI, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione

tra parte, mancano studi specifici che ne hanno indagato i precedenti giuridici e le caratteristiche redazionali anche in relazione a specifici usi locali (penso, ad esempio, ai recentissimi lavori di Paola Massa per Ariano Irpino e Avellino³³, al già citato contributo postumo di Enzo Matera su Benevento fra XI e XII secolo³⁴ o a quello di Giuliana Capriolo sul Cilento storico³⁵). Pur tuttavia, ai fini di una migliore comprensione dei fenomeni legati alla eventuale partecipazione di funzionari pubblici ai processi di documentazione non si può tacere delle modalità corroborative presupposte al conferimento della piena credibilità del documento privato e degli strumenti di volta in volta elaborati in area beneventana e salernitana nella produzione di scritture che registravano negozi, accordi e patti risolutivi di antichi e recenti conflitti. Anche perché, come vedremo, coloro che partecipano ai meccanismi della documentazione esercitandovi una specifica funzione sono per lo più legati a quei fini corroborativi poc' anzi citati. D'altra parte è arcinoto che nei territori longobardi dell'Italia meridionale la *fides publica* del documento privato poggia sull'intervento sottoscrittorio dei *testes* e che il *notarius*, professionista al servizio di una clientela privata, svolge per lo più attività di semplice scritturazione. Quindi, né soggetto con funzioni autenticatorie né, tanto meno, rappresentante del potere sovra-

Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Civiale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), a cura di C. SCALON, Udine 1996, pp. 153-198; per lo *scriptum*, A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, II, Catania [1987], pp. 137-168 e *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in «Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali», 17 (1989), pp. 318-326, entrambi in Id., *Tra carte e notai* cit. (nota 5), rispettivamente pp. 234-265 e 285-296.

³³ P. MASSA, *Prassi giuridica e pratiche di documentazione in carte inedite di Ariano Irpino dell'XI e XII secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», 24 (2010), pp. 7-26 con particolare riferimento alle *convenientiae* e al ruolo svolto da giudice e notaio tra età longobarda e normanna; EAD., *Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X-XII secolo)*, in «Scrineum», 9 (2012), pp. 5-86.

³⁴ MATERA, *Notai e giudici* cit. (nota 1).

³⁵ G. CAPRIOLO, *I documenti cavensi del Cilento tra longobardi e normanni*, in *Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava nei secoli XI-XII*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Badia di Cava, 15-17 settembre 2011), a cura di M. GALANTE – G. VITOLO – G.Z. ZANICHELLI, Firenze 2014 (Millennio Medievale, 99. Strumenti e studi, n. s., 36), pp. 257-268.

no e responsabile di un ufficio organizzato³⁶. Ed è altrettanto noto che sarà il sistema giudiziario con la sua complessa articolazione a svolgere progressivamente azione di surroga alla originaria assenza di autorità certificativa dei rogatari. Ciò che, invece, appare ancora sfumato sul piano delle conoscenze è come e quando nei singoli territori e nelle relative pratiche di redazione andassero a porsi le specifiche funzioni, quale fosse lo stato sociale di quanti le esercitavano, quale la loro competenza tecnico-giuridica e grafica, quali i loro rapporti con il potere centrale³⁷. Il percorso di progressivo accertamento dei profili non è né facile né agevole e, specie per il principato di Benevento, soffre, come già detto, della persistente carenza di edizioni ed anche, per il materiale edito, della impossibilità di risalire ad un periodo precedente il X secolo quando, tutto sommato, si delinea una parziale sistematizzazione delle procedure.

In linea di massima si possono segnalare schematicamente i seguenti fenomeni:

1) Nell'«actum Beneventi» mi è sembrato di cogliere, per l'intero periodo tra X e XI secolo e indipendentemente dalle tipologie negoziali, un ininterrotto ricorso ai *testes* in qualità di garanti della *firma stabilitas* dell'azione giuridica e della relativa documentazione. Quindi, persone private, per la maggior parte laici senza ulteriore qualifica, in grado di apporre la sottoscrizione autografa in una usuale beneventana realizzata in maniera apprezzabile. Il funzionario pubblico – gastaldo e giudice, presente presumibilmente in virtù del suo ruolo di giudice come lascerebbe intendere anche il titolo che mantiene il più delle volte nella formula di sottoscrizione («Ego qui supra N. iudex») – parrebbe intervenire esclusivamente quando l'azione viene promossa da una donna o da lei condivisa con un uomo del gruppo familiare e sempre che non

³⁶ Si veda, ad esempio, PRATESI, *Il notariato latino* cit. (nota 32), pp. 248-256. Si consideri, tuttavia, che il rivolgersi al *notarius* costituisce elemento vincolante per cui cf. *infra*.

³⁷ Una sommaria riflessione per l'area salernitana in M. GALANTE, *Il notaio e il documento notarile a Salerno in epoca longobarda*, in M. AMELOTI [et al.], *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1982 (Studi Storici sul Notariato Italiano, 6), pp. 73-94. Per Benevento, considerazioni sul notaio di documenti privati e sulla sua funzione in BERTOLINI, specie pp. 223-236.

si tratti di donazione o alienazione di beni ove, in coerenza con Roth. 204, la *potestas* «donandi aut alienandi» è vincolata esclusivamente al consenso di colui «in cuius mundium fuerit»³⁸. Poche le deroghe a tale ultimo provvedimento: una donazione effettuata nel 979 alla presenza del giudice Adelferi gastaldo e di nobili testi e da questi sottoscritta³⁹; ed anche una alienazione del 1016 in cui la moglie del conte Madelfrid, in occasione della sua monacazione, offre al monastero di S. Vittorino alcune sue *res* ubicate fuori della città di Benevento, con il consenso «iuxta legem» del figlio Madelfrid *comes*, suo *mundualdo*, ed essendo presenti «pro firmam stabilitatem» Pando *iudex* e altri testi sottoscrittori. In quest'ultimo caso, al più volte richiamato consenso del detentore del *mundium*, secondo quanto stabilito dalla legge, mi pare che il formulario richiami, relativamente al giudice, una funzione altra rispetto a quanto di solito appare nella restante documentazione dello stesso tipo e, cioè, quella di rafforzamento della *fides publica* del documento e del mantenimento nel tempo della sua validità⁴⁰. Un caso isolato o un ruolo stabile, comunque anticipatore di sviluppi successivi? Certo è che per l'intero secolo XI a Benevento città non mi pare siano al momento documentati casi analoghi e, ancora nell'anno 1076, si fa esplicito riferimento alla presenza di testi idonei cui è affidato il ruolo di garanzia della *stabilitas*⁴¹. Ma pare anche accertato che qualora l'azione giuridica venga portata nel Sacro Palazzo (ad esempio nel 971 allorquando due coniugi si recano «in ipsa iudicialia ad Sanctum Iohannem cappelle sacri palatii» per procedere ad una permuta⁴² o, anche, nell'agosto 990 quando il conte Audoaldo si accorda perché venga prodotta una *cartula donationis* a persona da lui indicata⁴³) la responsabilità del procedimento e della validazione dell'atto è tutta in capo a funzionari e dignitari di palazzo – gastaldi nel primo caso, *comites* nel secondo, a meno che

³⁸ Ed. cit. (nota 4), pp. 58-60.

³⁹ *CDV*, n. 7.

⁴⁰ *Le più antiche carte*, n. 33. Sui concetti di *firmitas* e di *stabilitas*, ancora NICOLAJ, *Il documento privato* cit. (nota 32), *passim*.

⁴¹ *CDV*, n. 74.

⁴² *Ibid.*, n. 5.

⁴³ *Ibid.*, n. 13.

in tale ultima occorrenza non si configuri una risoluzione bonaria di un conflitto⁴⁴.

2) Situazione apparentemente diversa ad Avellino dove il giudice parrebbe assumere più marcati compiti di autenticazione già alla fine del X secolo⁴⁵: tuttavia, anche qui la compresenza di *nobiles testes* che condividono con lui la responsabilità corroborativa⁴⁶ va a ridimensionarne l'autonoma capacità certificativa ponendolo su posizioni lontane dal prestigio a lui riservato in questo campo in altre zone dell'Italia meridionale. Si pensi che ancora nel 1063 il suo ruolo di testimonianza è assolto addirittura in posizione secondaria e la sua sottoscrizione segue significativamente quella di teste laico senza ulteriore qualifica⁴⁷. Ciò nonostante, proprio ad Avellino riconduce un caso singolare,

⁴⁴ Precedente alla *convenientia* registrata nel relativo *memoratorium*. Ma per questo aspetto si veda *infra*.

⁴⁵ Cf. anche MASSA, *Documenti* cit. (nota 33), *passim*.

⁴⁶ Qui come a Benevento sottoscrivono insieme al giudice sia nei casi di generiche donazioni e indipendentemente dalle persone che le hanno effettuate (1017 aprile: CDC, IV, n. DCXCIX in cui un tal *Petrus* procede a donare «per cartulam» «ante iudicem et aliis nobiliorum subscriptorum testium»; 1013 dicembre, donazione di *Sikelgaita*; 1038 giugno, donazione di *Pretio* e *Amata*, coniugi, rispettivamente *ibid.*, n. DCLXXI e M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani editi e inediti di epoca longobarda*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», Quarta Serie, XIV [1975], pp. 85-87; *CDV*, n. 42) sia anche quando la legge delega all'autorità giudiziaria la funzione di garanzia (si veda, ad esempio, la vendita effettuata nel marzo 1034 da Maria, vedova di Mauro, e dalle figlie *Doferada* e *Ageltruda*, CDC, IV, n. DLXIV con data al 1004, poi corretta in GALANTE, *Per la datazione* cit. *supra*, pp. 84-85). Ed anche ad Avellino le donazioni prevedono il più delle volte le sole sottoscrizioni di testi (ad esempio: 960 gennaio, 1063 febbraio, 1066 maggio: rispettivamente CDC, I, n. CCVII; *CDV*, nn. 62 e 68) – così come gli accordi e altri impegni in forma di *memoratorium* (ad esempio: 987, 1052 settembre, 1063 febbraio: *ibid.*, nn. 10, 56, 62bis).

⁴⁷ CDC, VIII, n. MCCCLIII e GALANTE, *Per la datazione* cit. (nota 46), pp. 90-91. Ma va da sé che il giudice può accogliere nel Sacro Palazzo la *reclamatio* di minore in stato di necessità: l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria è condizione necessaria per l'autorizzazione a vendere beni familiari (cf. documento del marzo 1077, *CDV*, n. 75 e LIUTPRANDI *Leges*, 149, *Item de infantibus*, ed. cit. [nota 4], p. 206). Nell'aprile 1025, *CDV*, n. 31, la funzione è esercitata dal *comes*; il giudice, invece, è incaricato del sopraluogo insieme al notaio che partecipa secondo il *ministerium* conferitogli. A tal proposito mi sembra degno di interesse il richiamo, nella medesima fattispecie, al ruolo di garanzia del corretto apprezzamento del bene demandato al notaio («causa

sconosciuto altrove: la presenza, cioè, di un *principalis iudex* – un tal Giaquinto che interviene una prima volta nel 1054 in occasione di un accordo che vede impegnata una donna, autrice del *memoratorium*, e destinataria di una manifestazione di possesso⁴⁸; una seconda nel luglio 1065 allorché madre e figlio procedono ad una vendita, registrata in una comune *cartula vinditionis*, rilasciandone poi le garanzie di legge ricordate in un coevo *memoratorium* redatto a nome dell'acquirente⁴⁹. La presenza femminile non penso possa da sola legittimare fino in fondo l'intervento di un *iudex principalis* – da intendersi, penso, nell'accezione di delegato del potere principesco sul territorio – dal momento che in casi analoghi interviene un giudice senza altre qualifiche; ma è presumibile comunque che per motivi che al momento ci sfuggono il magistrato locale fosse stato sostituito da un funzionario centrale, di provenienza principesca⁵⁰.

3) Nei centri minori del Sannio e dell'Irpinia – sia pure con talune eccezioni⁵¹ – sembra che già dalla fine del X secolo sia documentata, in prevalenza e per ogni tipo di negozio, la presenza del giudice – giudi-

infantulorum a pars Palatii ministerium commissum abet»), preliminare alla scrittura del documento, da lui stesso effettuata. Ma si veda per questo anche *infra*.

⁴⁸ CDC, VII, n. MCXC.

⁴⁹ CDV, n. 67 per la *cartula vinditionis*, n. 67bis per il *memoratorium*.

⁵⁰ Sul significato di rappresentante del Palazzo conferito al *iudex principalis* cf. MASSA, *Documenti* cit. (nota 33), p. 30.

⁵¹ Un caso attestato a S. Agata dei Goti in cui il gastaldo procede a dare «habsolutio-nem» alla vendita effettuata da una tal Fredemperga (845 luglio: *ChLA*, L, n. 20 e *Regesti*, n. 704, ove si profila anche la possibilità che il «castellum ad Sancte Agathe» sia da identificare con Sant'Agata di Puglia), ma qui l'autorità del luogo svolge la stessa funzione di garanzia altrove esercitata dal giudice; una *traditio ad possidendum* redatta nel novembre 1025 nel castello di Cuffiano, sottoscritta da un *presbiter* e da un laico senza qualifica (*Le più antiche carte*, n. 34); una donazione rogata nel castello di Serra nel maggio 1045 ove l'autrice, col consenso del suo *mundualt* agisce «ante idoneos homines subscriptos testes» (CDV, n. 50), ma qui, trattandosi di donazione (per cui cf. *supra* nota 38 e testo corrispondente) l'assenza del giudice potrebbe avere una diversa giustificazione; una permuta effettuata a Pontelandolfo nel novembre 1064 (*Le più antiche carte*, n. 49) che si svolge «ante testes»; qui la sottoscrizione del gastaldo e giudice è in funzione dell'attività di *extimator* delle *res* oggetto della permuta in linea con quanto stabilito in AHISTULFI *Leges*, 16 circa le *commutationes* fatte «cum pontificibus, abbatibus vel custodibus ecclesiarum» (ed. cit. [nota 4], p. 258).

ce laico che non ricopre contemporaneamente la funzione di gastaldo – il quale, sempre insieme ai testi ma in posizione privilegiata rispetto ad essi, interviene «pro firma stabilitate» della carta. Il processo mi sembra particolarmente evidente nel centro beneventano di Morcone⁵² (ma sono significative della diffusione del fenomeno le pur rare testimonianze relative ad Alife, Telese, Montella, San Mango sul Calore, Ariano Irpino, Castello Candida, Monteaperto⁵³) ove il formulario non lascia adito a dubbi: il giudice sta fortemente assumendo quella funzione di *iudex ad contractus* che, come potremo osservare per la città di Salerno – qui con un percorso del tutto inverso rispetto ai centri minori – andrà progressivamente assestandosi proprio nel corso del X secolo per trovare la sua piena formalizzazione nelle Costituzioni fridericiane. Ma qual è la ragione di questa presenza disomogenea per modi e tempi di normalizzazione e in qual misura, qui come altrove, questa stessa presenza e questa funzione pubblica andarono confermandosi per effetto del diritto consuetudinario? Perché è certamente vero che i testi legislativi sono ricchissimi di richiami alla figura del giudice in qualità di rappresentante del potere sovrano sul territorio, sovraordinato ad altri agenti in tutta una serie di fattispecie, ma è anche vero che questi stessi testi mai fanno menzione di loro prerogative in ambito documentario. Mentre all'inverso le prassi redazionali, specie quelle riconducibili alla

⁵² Per cui si vedano i sia pur tardi documenti del 1040 dicembre, 1048 novembre (ma qui l'azione promossa da donna potrebbe configurare una diversa fattispecie), 1054 ottobre, 1056 ottobre ove il testo, incipiente a nome dell'autore, espone in tutta evidenza l'intervento del giudice e dei testi «ego [...] pro firma stabilitatem interessente [...] iudex et testes» (*Le più antiche carte*, nn. 37, 39, 43, 44).

⁵³ Per Alife: 983 febbraio (*Le più antiche carte*, n. 23); per Telese, Montella e San Mango sul Calore: 994, 1001 luglio, 1051 marzo (*CDV*, nn. 19, 23, 54); per Monteaperto: 1009 giugno, 1012 aprile (*CDC*, II, n. CCCXVI, con datazione al 979 poi corretta in GALANTE, *Per la datazione* cit. [nota 46], pp. 83-84; *CDC*, IV, n. DCLII); per Castello Candida: 1062 dicembre (*CDC*, VIII, n. MCCCXLIII); per Ariano Irpino: marzo 991 (*CDV*, n. 14: ma qui è una donna ad agire) ed anche le *scriptiones superiores* degli anni 1028-1077 riportate in A. PRATESI, «Chartae rescriptae» *del secolo XI provenienti da Ariano Irpino*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 68 (1956), pp. 165-202 (anche in ID., *Tra carte e notai* cit. [nota 5], pp. 99-131), tutte con richiamo al giudice. Privi di *actum* e, quindi, di incerta localizzazione, 948 agosto, 953 gennaio, 954 luglio, 982 dicembre 1 (rispettivamente *CDV*, n. 2; *Le più antiche carte*, n. 12; *CDV*, nn. 14, 22).

documentazione salernitana, molto spesso riservano un ruolo centrale all'autorità giudiziaria anche nei casi in cui questa stessa autorità non interviene nell'esercizio della sua funzione primaria; quella stessa funzione che plausibilmente rappresenta la matrice della sua autorevolezza e della conseguente *fides* che rende stabile il documento privato conferendone al contempo forza di prova. In tal senso penso si possa parlare senz'altro di un ruolo pubblico svolto dai tecnici del diritto a prescindere dalla presenza o meno di un ufficio strutturato: quindi, certamente da giudici e notai, ma anche da *advocatores* impegnati nell'azione di patrocinio sia di private persone sia, e ancora più spesso, di enti religiosi ai quali tutti forniscono assistenza in ogni tipo di negozio. Da un *excursus* pur sommario mi pare si possa evincere che nel principato di Benevento – come d'altronde in area salernitana ma qui secondo più articolate modalità di reclutamento – ogni qualvolta agisca un ente religioso, monastico o secolare, e specie se si tratti di accordi «ordine convenientiae», sia prevista la presenza di un avvocato; questi può essere un laico senza qualifica (*Adelgardus/Magelgardus* nel 920, Giovanni nel 953, *Berenardus* nel 1025⁵⁴), un gastaldo e giudice (*tutor* dell'abate di S. Modesto di Benevento nell'aprile 1037⁵⁵), un giudice (Bandone per il monastero del Salvatore di Alife nel 983⁵⁶) e, a garanzia del suo ruolo di rappresentante legale dell'ente, può eventualmente sottoscrivere il documento insieme a giudice e testi. Il più delle volte, tuttavia, l'avvocato è reclutato all'interno del notariato locale (*Ursus clericus* nel 954, *Iaquintus* tra il 1024 e il 1030, *Fusco archisubdiaconus* nel 1053⁵⁷)

⁵⁴ Rispettivamente per l'episcopio di Benevento, per la chiesa di S. Vittore e per l'abbazia di S. Benedetto in Avellino (*Le più antiche carte*, nn. 6 e 12; *CDC*, V, n. DC-CLXVII). Ma è attestato anche un *Sichelpotus clericus* che interviene nel febbraio 949 per il monastero beneventano dei SS. Lupulo e Zosimo (*Le più antiche carte*, n. 11).

⁵⁵ *Iacintus* per cui *CDV*, n. 37.

⁵⁶ *Le più antiche carte*, n. 23.

⁵⁷ *Ursus* interviene per la chiesa di S. Benedetto in Monticello (*Ibid.*, n. 14); *Iaquintus* per la chiesa degli apostoli Filippo e Giacomo (*CDV*, nn. 29, 33, 34); *Fusco* è avvocato dell'episcopio di Avellino (*Ibid.*, n. 58). Forse alla stessa funzione di assistenza legale si riferisce il termine di *defensor monasterii* con cui si qualifica *Iohannes clericus et notarius* nella formula di *completio* ai documenti [ante 1047] luglio e [ante 1087] maggio, 15 (*CSS*, pp. 756-759).

e provvede a redigere di sua mano il documento sovrapponendo, in tal modo, la funzione legale a quella redazionale ma senza interferire con i consueti sistemi corroborativi.

Il panorama offerto dalla documentazione salernitana già nella fase precedente la *divisio ducatus* appare dominato dalla presenza di un relativamente cospicuo numero di funzionari locali, evidentemente rispondente a più pressanti esigenze di controllo di territori distanti in misura maggiore dalla capitale della provincia beneventana. Formule e posizione all'interno del dettato documentario ne indicano abbastanza esplicitamente anche il ruolo nel processo di documentazione. Si tratta innanzitutto di funzioni di testimonianza che ne fanno elemento privilegiato per la certezza della carta; poi, anche, e sempre in linea con quanto stabilito nelle codificazioni ufficiali, compiti di garanzia nelle azioni promosse da donne; infine, funzioni giudiziarie entro un sistema che, come vedremo più avanti, sarà improntato ad una sostanziale semplicità di modelli organizzativi e procedimentali. All'interno di questo panorama mi sembra di poter intravedere specifiche situazioni locali, salvo poi a riconoscere un generale allineamento anche in ragione della definizione delle autonomie politiche e della creazione dei principati indipendenti: quindi, sculdasci a Rota⁵⁸, *bicedomini* e poi sculdasci a Nocera e nella vicina Tostazzo (detti anche *iudices* all'interno del testo: «cum notu de suprascripto iudice») ⁵⁹. Un caso interessante è offerto da una

⁵⁸ *Tjalluni* nell'801, sottoscrittore per *signum manus* (*ChLA*, L, n. 1).

⁵⁹ A Nocera – anche più di uno contemporaneamente – i *bicedomini*: Gentile (822 novembre: *ChLA*, L, n. 8), *Ermepertu* (832 aprile: *ibid.*, n. 12), *Maio filius Probat* (832 aprile, 842 marzo, 844 gennaio, 848 novembre, 856 agosto: *ibid.*, nn. 12, 17, 19, 26; LI, n. 6; *Maio* è autore di una vendita dell'aprile 854 per cui v. M. GALANTE, *Tre nuove carte del IX secolo conservate nell'Archivio cavense*, in «Rassegna Storica Salernitana», 35, XVIII/1 [giugno 2001], pp. 251-264, in partic. pp. 260-262), *Brunenguni* (844 gennaio, 848 maggio, 857 ottobre: *ChLA*, L, nn. 19, 22; LI, n. 11). Dall'848 lo sculdascio fa la sua comparsa a Salerno mentre in altri centri minori va progressivamente a sostituire il *bicedominus*: per Salerno si veda Leone *sculdais* nel maggio 848, per Tostazzo il riferimento – di medesimo anno e mese – è allo *sculdais Alderissi* (per entrambi: *ChLA*, L, nn. 22 e 23). Ad altra funzione parrebbe rinviare la qualifica di scario attribuita nell'ottobre 848 a *Rodepert* e a Grimoaldo gastaldo (questi definito già «scario in balle Sancti Biti»: *ibid.*, n. 25): si tratterebbe di un ruolo legato alla gestione di *curtis*/casale e, quindi, marginale al processo di documentazione. Sulla organizzazione delle unità produttive e sulla presenza di scario/actores, v.

carta redatta a Salerno nel maggio 848 nella quale, come di consueto, la venditrice, vivendo secondo la legge longobarda, non può esimersi dal ricorrere alla «notitia iudicis»⁶⁰; per tanto, e per il raggiungimento della *firmitas*, interviene *Leo sculdais* al quale credo si riferisca pure la prima sottoscrizione posta in calce al documento (e di seguito ai *signa manus* dei venditori): «Ego qui supra Leo notarius». Dunque, un notaio di professione chiamato a svolgere episodicamente funzioni di rappresentanza? Notaio e sculdascio insieme in una voluta giustapposizione di ruoli? Sculdascio/giudice promosso in una sorta di *cursus honorum*? Certamente nella stessa Salerno, e almeno fino alla fine degli anni Sessanta del IX secolo, lo *sculdais* continua ad operare con le stesse mansioni che sono state registrate per altri centri minori nel periodo di diretta dipendenza da Benevento⁶¹. Soltanto a partire dall'868 i medesimi ruoli vengono ricoperti dai gastaldi – o gastaldi e giudici o solo giudici «de loco»⁶² – pur se non mancano del tutto riferimenti persistenti a sculdasci

GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), specie pp. 120 ss. e *Il regno longobardo* cit. (nota 1), pp. 255 ss. Allo stesso modo rinviano ad esclusiva organizzazione del territorio e alla sfera dei *possessores* i gastaldi *Nandus* (837 dicembre, 848 maggio: *ChLA*, L, nn. 15 e 22), *Maio filius Nandichis*, attivo nel dicembre 837, che sarà richiamato quale ex gastaldo nell'aprile 853 e nell'860 maggio, qui insieme ad un *Radichisi gastaldeus*: *ibid.*, nn. 15, 30; LI, n. 20.

⁶⁰ Per il documento cf. nota precedente.

⁶¹ Oltre a Lupo, attivo a Barbazzano nel settembre 853 (*ChLA*, L, n. 31) e a *Cusso* che opera tra Nocera e Salerno nell'ottobre 857 e nel settembre 868 (*ChLA*, LI, nn. 11 e 25), sono interessanti i casi degli sculdasci Ragenprando (854 ottobre: *ChLA*, L, n. 33), Radoaldo (855 maggio ove svolge ruolo di testimonianza un *Antipertus sculdais*, lo stesso che compare tra i *possessores* di una terra nel successivo documento del dicembre 856, e 856 dicembre: *ibid.*, n. 34 e LI, n. 8), *Iamprando* (ante 858 aprile: *ibid.*, n. 15).

⁶² Sicardo gastaldo e giudice (868 settembre, 869 giugno: *ChLA*, LI, nn. 25, 26), Benedetto gastaldo e giudice (852 marzo, 868 settembre, 894 settembre; si tratta dello stesso gastaldo che nel luglio 869 intenta causa a nome di Landelaica, moglie di Guaiferio principe – e, quindi, avente funzione di patrocinator e non di giudice – e che nel marzo 890 è autore di una vendita: per tutti, *ChLA*, L, n. 29; LI, nn. 25, 28; LII, nn. 25, 29 e la nota successiva), Pietro gastaldo (869 giugno: *ChLA*, LI, n. 26), forse il padre di quel Gaidenardo «filius Petri gastaldei» che interviene come messo in rappresentanza del Sacro Palazzo nel settembre 894 (*ChLA*, LII, n. 29), *Radelchis*, *Gaido*, *Dauferi*, *Lademari* gastaldi e giudici nel luglio 869 (*ChLA*, LI, n. 28; *Dauferi* sottoscrive in qualità di teste nel marzo 892, *ChLA*, LII, 26), *Trasenando* giudice nel

e a *referendarii* che intervengono prevalentemente in qualità di testi⁶³. Va comunque segnalato che anche a Salerno quando l'azione si svolge nel Sacro Palazzo – e si tratta di casi di eccezione che vedono partecipi persone di alto rango quali *comites*, *comites palatii* – il ruolo di testimonianza può essere svolto da dignitari di corte che con la loro autorevolezza solennizzano il documento garantendo anche la stabilità del nego-

luglio 872 (*Ibid.*, n. 1), poi gastaldo e giudice nell'aprile 882 (*Ibid.*, nn. 17 e 18), *Nandipert* gastaldo (882 febbraio: *ibid.*, n. 11), *Castelchis* e Lando gastaldi e giudici (894 maggio, 897 agosto: *ibid.*, nn. 28, 31), *Petrus* gastaldo e giudice (forse persona diversa dall'omonimo precedente: 894 settembre, *ibid.*, n. 29), Drogone gastaldo e giudice (899 luglio: *ibid.*, n. 33). Si consideri altresì che un *Rodelgardus gastaldeus* è avvocato dell'episcopio salernitano nel marzo 882 (*Ibid.*, n. 12) e che nello stesso periodo a Nocera risultano attivi i giudici *Maio*, *Leompertus* e *Erchempertus* (rispettivamente 869 luglio, 882 maggio e 882 dicembre: *ChLA*, LI, n. 27; LII, nn. 19 e 22).

⁶³ Lo sculdascio *Benedictus* sottoscrive come testimone un *memoratorium* del dicembre 873 (*ChLA*, LII, n. 3); un *Iaquintus clericus et sculdais* interviene come teste sottoscrittore in una *traditio* effettuata dall'abate di S. Massimo nell'aprile 1041 (*CDC*, VI, n. CMLXXV). Per la funzione di rappresentanza del potere centrale in termini di *absolutio potestatis* nelle azioni promosse da donne, v. documenti 1026 novembre (*Bisinianus sculdais*: *CDC*, V, n. DCCLXXXVII, anche inserto in 1037 gennaio, *CDC*, VI, n. CMXIV, in cui, tuttavia, giudice e testi sono presenti a garanzia della documentazione; *Bisinianus* compare anche quale destinatario di una *traditio* di terra appartenente al principe e ai suoi fratelli: 1032 febbraio, *CDC*, V, n. DCCCXLIII), 1058 marzo (Amato *sculdais* alla cui presenza si svolge altresì la vendita del bene: *CDC*, VIII, n. MCCLXIX). D'altronde è significativo il dettato di un documento del giugno 1042 (*CDC*, VI, n. CMXCVII) in cui ancora una volta si ricorda la *lex* secondo la quale l'azione di una donna non può compiersi «absconse» ma in presenza «principis aut iudicis vel sculdais» secondo quanto stabilito nel I capitolo delle leggi dei principi beneventani (ed. cit. [nota 4], p. 266). Sono inoltre attestati un *Rodelgardus sculdais*, avvocato di S. Massimo, nel giugno 913 (*CDC*, I, n. CXXXII) per cui si veda anche *infra*, uno *sculdais Iaquintus*, padre di un tal Pietro (1003 settembre e 1004 gennaio: inserti in un contenzioso del 1054 aprile, *CDC*, VII, n. MCXCV), un *Urso sculdais* che interviene con gli abitanti della località cilentana di Acquabella nel novembre 1009 (inserto nel 1034 dicembre: *CDC*, VI, n. DCCCLXXXI), un Giovanni «qui fuit sculdais» destinatario di una *traditio* dell'ottobre 1048 (*CDC*, VII, n. MCIV). Quanto ai *referendarii*, si ricordi che essi già da tempo dovevano svolgere funzione pubblica di testimonianza, giusto il richiamo in qualità di testimone a *Sico* negli anni 852 marzo, 856 luglio (*ChLA*, L, n. 29; LI, n. 2. Ma nell'aprile 853, *ChLA*, L, n. 30, svolge funzione di giudice a garanzia di un accordo).

zio documentato: *marepays*, *referendarii*, *comites*⁶⁴. Dal X secolo in avanti si assiste ad una progressiva stabilizzazione delle funzioni che si esprime nella presenza sempre più esclusiva del giudice in città e nella persistenza di agenti diversificati nelle aree più eccentriche: prescindendo dalle funzioni giudiziarie di cui si dirà appresso, sono attestati ancora il *vicedominus* in *Apusmonte* nei pressi di Nocera⁶⁵, il *comes* e il *vicecomes* a Capaccio e nel Cilento⁶⁶ (e non è forse un caso che a partire dal 994 il dettato dei diplomi principeschi allarghi il divieto di opposizione ai *comites*, oltre che ai consueti giudici, sculdasci, gastaldi e altri agenti sul territorio, quasi a confermare una più definita funzione e non solo una mera dignità di palazzo⁶⁷; e, d'altronde, nello stesso periodo compare significativamente il *comes/iudex*), il gastaldo a Nocera, a Mitiliano di Cava, a Paterno, a Montoro ove evidentemente erano sempre funzionanti le circoscrizioni di antica tradizione⁶⁸. Ed è anche inte-

⁶⁴ Ad esempio, nel luglio 856 (cf. nota precedente) ove sottoscrivono oltre al referendario *Sico*, *Petrus marepays* e *Radechis comes*.

⁶⁵ Ad esempio nell'agosto 986 (*CDC*, II, n. CCCLXXXVII) o nell'ottobre 1013 (*CDC*, IV, n. CCXXVIII) in cui si riferisce di una *traditio* effettuata in favore di un tal Giovanni «qui fuit vicedominus». Ma nel 1050 nello stesso luogo interviene il giudice (*CDC*, VII, n. MCXL).

⁶⁶ La loro presenza, documentata prevalentemente a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, potrebbe correlarsi, secondo V. LORÉ, *Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2008, *passim* alla progressiva penetrazione dei Normanni. A titolo esemplificativo possono citarsi i *vicecomites* Giaquinto (1049 maggio: *CDC*, VII, n. MCXVIII), *Guiselmari* (1053 marzo: *ibid.*, n. MCLXXVIII); *Maurus* (1067 novembre, 1068 marzo: *CDC*, IX, nn. 37, 46). Per Nicola, che assolve funzioni di responsabile di un procedimento contenzioso, risoltosi con accordo fra le parti (1060 ottobre: *CDC*, VIII, n. MCCCXV), cf. la successiva nota 77.

⁶⁷ *CDC*, III, n. CCCCLXX: «et neque ad nostris iudicibus, comitibus, castaldeis vel ministeribus abeati exinde aliquam requisitionem». La formula, di medesimo significato pur con alcune varianti, è attestata nei diplomi dei principi di Benevento già alla fine dell'VIII secolo (v. documento dell'agosto 793, *CSS*, pp. 489-491).

⁶⁸ Esemplari – pur se non esaustivi di tutte le possibili occorrenze – i casi dei gastaldi nocerini Pietro (936 agosto: *CDC*, I, n. CLX), e Guaiferio (953 settembre, 955 gennaio e 956 luglio: *ibid.*, nn. CLXXXIII, CLXXXVII, CXCI); dei gastaldi *de Mitiliano Godenus* e *Vivo* (1051 dicembre, 1057 marzo: *CDC*, VII, n. MCLX; VIII, n. MCCXLII). A Paterno, nei *fines* di Roccapiemonte, è attestato un gastaldo *Ioannacius* (1041 aprile: *CDC*, VI, n. CMLXXVI); a Montoro, *Drogone* (1004 settembre: *CDC*, IV, n. DLXIX). Ma anche a Capaccio e nel più ampio Cilento i gastaldi *Mansone*

ressante notare come si vada configurando una più definita distribuzione di funzioni all'interno della amministrazione pubblica: due soli esempi che riguardano piuttosto il sistema di governo che la partecipazione ai processi documentari. In un *memoratorium* del novembre 1033, prodotto da un concessionario di terre demaniali, si ricorda l'intervento a vari livelli di agenti del principe: l'azione si svolge alla presenza del gastaldo Giovanni e dei testi – questi, con evidente funzione certificativa – «per iussionem principis et pro parte sacri palatii» e «per demanationem Mascini vestararii»⁶⁹. E ciò richiama la più antica e consolidata tradizione della diplomata principesca; tuttavia, la *traditio* vera e propria viene effettuata da un attore di eccezione con compiti di amministrazione dei beni sovrani: «Rossemannus minister principis» che provvede altresì ad apporre la propria sottoscrizione⁷⁰. Il secondo caso riguarda la funzione di accertamento delegata ai cosiddetti *missi* del principe che intervengono «pro parte potestatis» o per sua *absolutio-nem*: si tratta di sculdasci, giudici o altro agenti che per conto dell'autorità si recano sulle *res* oggetto del negozio (non necessariamente in caso di contenzioso) controllandone l'entità e la consistenza⁷¹. Da tale controllo non sono esenti le autorità diocesane e gli enti religiosi che, in caso di alienazione di beni, non possono prescindere dalla autorizzazione del principe, che concede previo accertamento dell'intermediario.

(1015 aprile: *ibid.*, n. DCLXXVI con data al 1014 ma si veda per la rettifica GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], pp. 60-61) e Gizzo (1052 maggio: CDC, VII, n. MCLXVIII).

⁶⁹ CDC, V, n. DCCCLX.

⁷⁰ La figura del *ministerialis*, già nota sia nel richiamo al potere principesco (*Iohannes* e *Petrus clericus et notarius* nel marzo 1006: CDC, IV, n. DLXXXI; i cilentani *Bernardus* e *Lutherius* nel luglio 1038 e *Iohannes Musuricla* nell'aprile [1070]: CDC, VI, n. CMXXXI e IX, n. 90; Romualdo nel dicembre 1043: CDC, VI, n. MXXVIII) sia quale rappresentante di enti ecclesiastici (ad esempio, della chiesa di S. Massimo di Salerno: 1008 aprile, CDC, IV, n. DCI; presumibilmente del monastero di S. Arcangelo in Cilento: 1008 ottobre, *ibid.*, n. DCVII) e di private persone (1046 febbraio: CDC, VII, n. MLX), manterrà un ruolo determinante anche presso i Normanni: ad esempio, si veda il caso del *vicecomes* Riso che agisce in qualità di ministro di *Rachelis*, signore normanno di Montoro (1074 settembre, CDC, X, n. 47).

⁷¹ La loro attività è tanto capillare e frequente da non poter essere ulteriormente dettagliata in questa sede.

Anche qui, come in analoghe attestazioni, il ruolo del rappresentante del potere centrale è strettamente legato al processo di documentazione tanto che non c'è volta che esso non sia accompagnato dall'intervento sottoscrittorio del delegato, certo in posizione subordinata rispetto a quella del vescovo o del suo *bicedominus* ma privilegiata rispetto a quella di altri *homines* convocati «pro parte»⁷². Ed un'ultima considerazione a proposito di documenti prodotti da enti religiosi, soprattutto monastici: a partire dalla seconda metà del X secolo si fa sempre più frequente l'abitudine a produrre documenti in duplice redazione, l'uno ad opera del concedente l'altro a garanzia del concessionario (si tratta il più delle volte di concessioni di benefici e di *traditiones ad laborandum*). Ebbene, indipendentemente dalla tipologia documentaria che registra la medesima azione da punti di vista differenti (ma si tratta solitamente e in entrambi i casi di *memoratoria*), la funzione certativa della carta cambia a seconda del promotore della documentazione per cui il breve emesso da chi riceve il beneficio è garantito dalla sottoscrizione dell'autorità concedente (vescovo, abate, rettore, preposito) e dal suo avvocato; mentre nella redazione del concedente svolgono funzione di garanzia della documentazione esclusivamente i *testes* o gli idonei *homines*, in tal caso impegnandosi in prima persona coloro che hanno promosso l'azione⁷³. Un ultimo brevissimo accenno agli ufficiali con funzioni giudiziarie: fugace, perché l'argomento, date la vastità dei pro-

⁷² Per le diocesi di Paestum/Capaccio, si vedano le osservazioni in M. GALANTE, *La documentazione scritta di Caputaquis longobarda: spunti per una revisione*, in *Medioevo letto, scavato, rivalutato. Studi in onore di Paolo Peduto*, a cura di R. FIORILLO – C. LAMBERT, Borgo S. Lorenzo 2012 (Medioevo Scavato, 7), pp. 83-97, in partic. pp. 86-88. Per l'episcopio salernitano, a solo titolo di esempio, i documenti del 940 novembre, 942, 970 dicembre, 977 novembre, 978 agosto, 1035 novembre (CDC, I, nn. CLXIX e CLXX; II, nn. CCLXIII, CCXCVII e CCCIII; VI, n. DCCCXCVIII) per i quali, come per altri dello stesso tipo, v. anche M. GALANTE, *La documentazione vescovile salernitana: aspetti e problemi*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit. (nota 32), pp. 223-255. Per il monastero dei SS. Maria e Benedetto di Salerno ove un Amato giudice viene inviato dal principe in qualità di messo, 1042 maggio (CDC, VI, n. CMXCVI).

⁷³ Anche per tale fattispecie i casi sono molto numerosi e riguardano in particolare azioni che vedono impegnate le chiese salernitane di S. Massimo e di S. Sofia. Ma anche l'episcopio salernitano (977 novembre: CDC, II, nn. CCXCVII e CCXCVIII) e il monastero cilentano di S. Magno (1008 settembre: CDC, IV, nn. DCV e DCVI).

blemi che vi si legano anche in termini di partecipazione ai processi documentari e l'ampiezza degli spunti di riflessione, meriterebbe uno studio a sé, improponibile in queste brevi note⁷⁴. Comunque, dal momento che proprio nell'apparato giudiziario si dispiegano i maggiori sforzi organizzativi del potere centrale, con un'ampia gamma di agenti dei principi sul territorio, alcuni cenni penso siano indispensabili. Naturalmente tralascio ciò che riguarda le varie fasi dell'*iter* processuale, il sistema probatorio utilizzato, le modalità di risoluzione delle controversie⁷⁵ e mi soffermerò esclusivamente sul personale impegnato nei casi dibattuti in giudizio e, di conseguenza, nella produzione dei testi documentari di cui è direttamente responsabile. In tale prospettiva vanno segnalati alcuni punti centrali: innanzitutto pare sufficientemente accertato che la decisione finale, sia in termini di sentenza definitiva sia di accordo nel corso del processo, viene affidata per lo più al giudice anche quando il principe assicura la sua personale presenza⁷⁶. Il giudice

⁷⁴ Certamente punto di riferimento fondamentale è il saggio di DELOGU, *La giustizia* cit. (nota 2).

⁷⁵ Sotto questo profilo, e in particolare per gli accordi stragiudiziali, basti qui ricordare che nel principato di Benevento essi venivano assunti «ordine convenientiae» in presenza dei soli testi, raramente dinanzi al giudice/gastaldo giudice o «ante comitibus» (*Maghenolfus* e *Aldemari* operanti nel Sacro Palazzo nel 990 agosto, *Ademari* nell'agosto 1007: *CDV*, nn. 13 e 22). Nel Salernitano, indipendentemente dalle fattispecie negoziali su cui ci si accorda, parrebbe essere determinante l'intervento del giudice secondo un sistema che, specie in città, va progressivamente affermandosi in età normanna (per cui si veda M. GALANTE, *Il giudice a Salerno in età normanna*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società e cultura*. Atti del Convegno internazionale [Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999], a cura di P. DELOGU – P. PEDUTO, Salerno 2004, pp. 46-60). Quanto alla organizzazione del sistema giudiziario, comprese le fasi procedurali e i mezzi di prova, si veda ancora DELOGU, *La giustizia* cit. (nota 2); per le forme documentarie del giudicato beneventano le pur brevi osservazioni in BERTOLINI, pp. 91-99. Per Salerno, e in particolare per l'XI secolo, il recentissimo contributo di V. CURIGLIANO, *Procedure e forme documentarie nei contenziosi cavensi tra XI e XII secolo*, in *Riforma della Chiesa* cit. (nota 35), pp. 183-198.

⁷⁶ Ad esempio, quando nel maggio 947, residente il principe nel Sacro Palazzo salernitano, l'onere del giudizio viene assunto dal gastaldo Lando e dal giudice *Moncola* (*CDC*, I, n. CLXXIV) o, anche, nel 965 aprile allorquando, sempre «ante potestate» è il giudice Pietro che, in una fase intermedia del processo, e constatata l'impossibilità di confermare «secundum legem» la legittimità di un possesso, stabilisce di effettuare sopralluogo e di ricorrere al giuramento (*CDC*, II, n. CCXXX). Per altri giudicati

stabilisce altresì eventuali dilazioni e aggiornamenti successivi all'istruttoria, modalità e tipologie di prova e le persone che ne vanno a sostenere l'onere, dando infine l'ordine di scritturazione al notaio del luogo, mai strutturato, che agisce secondo le pratiche redazionali in uso nella propria area di produzione anche quando il procedimento avviene nel Sacro Palazzo. Identico iter è seguito altresì in presenza dell'autorità territoriale, agente con funzione di rappresentanza del potere centrale, anche se in taluni casi è questi che avoca a sé il giudizio conclusivo⁷⁷. A tal proposito penso sia utile segnalare quanto emerge da una

emessi dal giudice nel Sacro Palazzo salernitano alla presenza del principe, cf. i seguenti documenti: 960 gennaio, 966 gennaio, 965 aprile, 984 aprile (rispettivamente *CDC*, I, n. CCIX; II, nn. CCXXXV, CCXXX, CCCLXVI con datazione al luglio, poi rettificata in GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], pp. 39-40 ove anche l'edizione integrale, Appendice, n. 15), 989 novembre, 990 maggio, 991 giugno, 992 ottobre, 994 giugno, 996 dicembre, 997 marzo, 997 dicembre, 999 novembre, 1021 febbraio, 1025 settembre, 1063 dicembre (rispettivamente *CDC*, II, nn. CCCCXV, CCCCXXVI, CCCCXXXIX, CCCCXLIX; III, nn. CCCCLXIX, D, DV, DXIII, DXXVIII; V, nn. DCCXXVIII, DCCLXXVI; VIII, n. MCCCLXI, quest'ultimo alla presenza della principessa Gemma). Ma si ricordi che nell'agosto 899 a Benevento è lo stesso Radelchi II a decidere circa la legittimità dei possessi del monastero beneventano di S. Pietro (*Regesti*, n. 1148) e che in alcuni casi il principe di Salerno esprime giudizio preliminare alla decisione del giudice (918 agosto, 1011 marzo, 1020 ottobre: rispettivamente *CDC*, I, n. CXXXV; IV, n. DCXXXVIII in cui il sovrano «suo ore iudicare dignatus est»; V, n. DCCXXV) ovvero offre «solutionem» ad eventuali accordi (965 dicembre, 990 febbraio: *CDC*, II, nn. CCXXXIII, CCCCXXII).

⁷⁷Come, ad esempio, nel novembre 815 quando il *marepais* Dauferio è chiamato a decidere sull'accusa mossa al suo sculdascio *Audefusi* (*Regesti*, n. 565), nell'agosto 964 quando il conte di palazzo Siconolfo giudica e dà ordine di scritturazione (*CDC*, II, n. CCXXVII) ovvero ancora nel maggio 982 quando Adelferio *comes* interroga e giudica nella fase finale di una controversia dibattuta ad Avellino (*CDV*, n. 8). Ancora una volta, ed anche relativamente alla documentazione giudiziaria, la presenza di funzionari locali con responsabilità giudicante risulta più frequente nelle aree periferiche del salernitano: a Nocera operano prima il *bicedominus*, ([832] aprile: *ChLA*, L, n. 12 e nota 59), poi i gastaldi (928, 960 agosto, 963 febbraio, 966 ottobre, 982 ottobre, 1030 novembre, 1041 maggio, 1050 luglio: *CDC*, I, n. CXLVIII; II, nn. CCXI, CCXXII, CCXLVIII, CCCXLVI; V, n. DCCCXXIX; *CDV*, n. 46; *CDC*, VII, n. MCXLIII; ma non è escluso che un contenzioso già risolto dal gastaldo possa essere ripreso e ridiscusso nel Sacro Palazzo da persona diversa: ad esempio da Andrea abate per cui 902 giugno e 902 agosto: *CDC*, I, nn. CXIV e CXVI, corrispondenti ai due diversi giudizi, e [ante 902 luglio] e 902 luglio in un unico documento: *CDC*, I, n. CXV); in

disputa discussa agli inizi dell'XI secolo in area salernitana ove la responsabilità della decisione finale ricade su un «Truppoald castaldeus et comes» che si definisce nella formula di sottoscrizione «Ego qui supra Truppoald stolsaiz»⁷⁸. Se il caso rivela una corrispondenza di funzioni tra gastaldo e stolsaiz andrebbe in parte ridimensionata l'ipotesi che vede il secondo subordinato al primo, a meno che non lo si interpreti come sintomo di una graduale perdita di identità dei ruoli. Va peraltro precisato che anche nell'ambito della giustizia ecclesiastica – fortemente caratterizzata, pure in termini di deleghe sul territorio – l'esito delle controversie pare sia affidato prevalentemente all'autorità giudiziaria.

A conclusione di queste note, poche altre considerazioni generali sul

Apusmonte il gastaldo (956 luglio, 1030 aprile: *CDC*, I, n. CXCIV; V, n. DCCCXXV); in *Correiano* lo *sculdais* (972 ottobre: *CDC*, II, n. CCLXVIII); a Montoro il gastaldo e il *comes* (rispettivamente il gastaldo Grimoaldo e il conte Lando: 995 febbraio, *CDC*, III, n. CCCCLXXX e 1044 febbraio, *CDC*, VI, n. MXXXII ma si veda anche *infra*); nei «finibus Stricturiis» il *comes* (Pietro: 998 ottobre, *CDC*, III, n. DXXII); genericamente in territorio salernitano, il gastaldo *Dauferi* (1030 aprile: *CDC*, V, n. DCCCXXV); verosimilmente in *Mitiliano* il *comes* (Landenolfo, 995 maggio: *CDC*, III, n. CCCCLXXXVII); nel Cilento gastaldi, *comites* e *vicecomites* (i gastaldi *Machenolfus*, *Iaquintus*, Giovanni e *Pando* rispettivamente negli anni 1034 marzo, 1038 luglio, 1057 novembre: *CDC*, V, n. DCCCLXVII; VI, n. CMXXXI; VIII, n. MCCLV; *Raidolfus comes ex genere Francorum* che nel dicembre 1034 «initimavit in aure potestatis» e ne riceve ordine di effettuare sopraluogo: *CDC*, VI, n. DCCCLXXXI; il *vicecomes* Nicola nell'ottobre 1060: *CDC*, VIII, n. MCCCXV); ad Aunito il gastaldo Romualdo nel gennaio 1021 (*CDC*, V, n. DCCXXVII). Ma anche a Salerno un contenzioso discusso nel Sacro Palazzo viene definito dal *comes* (*Grimoald* nell'858 settembre: *ChLA*, LI, n. 16; *Iohannes* nel 993 marzo: *CDC*, III, n. CCCCLXI; un secondo *Iohannes* che interviene «ante potestatem» nel 1030 febbraio: *CDC*, V, n. DCCCXXII). Per le altre fattispecie si veda ad esempio quanto è documentato nel febbraio 949: il gastaldo *Atthanasius*, pur presiedendo il collegio giudicante, domanda al giudice alifano *Maio* la responsabilità dell'interrogatorio, del giudizio e l'ordine di scritturazione (*Le più antiche carte*, n. 11); o nel settembre 1004 allorché, pur essendo presente il gastaldo di Montoro Drogone (per cui v. anche la nota 68), le decisioni di merito vengono assunte dal giudice. Il che rivela, tra l'altro, che lì le modalità di gestione dell'attività giudiziaria potevano essere di diverso tipo, richiamando ora la responsabilità del giudice ora quella di altri funzionari pubblici (per cui cf. *supra*). Significativo in proposito il tenore di un documento di Angri dell'ottobre 978 (*CDC*, II, n. CCCIV) in cui il gastaldo Alfano riferisce esplicitamente di aver scelto «ad iudicandum» il giudice Giaquinto.

⁷⁸ 1008 aprile: *CDC*, IV, n. DCII.

personale con compiti di redazione e sulla capacità grafica dei partecipanti al processo di documentazione. Innanzitutto sulla possibilità che la carta venga stesa da colui che mette in atto l'azione giuridica (*Hilpericus* in una *cartula offerisionis* redatta «in monte Mariano» nell'agosto 797, *Ymetanco* in una analoga carta beneventana del gennaio 801⁷⁹) entrambi espliciti sostenitori della loro autografia, sebbene non accertabile quanto al grado di competenza grafica essendo i documenti pervenuti in forma di copia. La circostanza, in verità assai risalente, ma non sconosciuta in area salernitana anche in un periodo più tardo⁸⁰, potrebbe forse collegarsi alla forma chirografaria prevista per documenti con funzione dispositiva⁸¹ ma non può escludersi che la scrittura autografa vada messa in relazione con elementari pratiche di redazione diffuse a livello locale in una fase di assenza di regole e di compiti perfettamente formalizzati. A tal proposito si ricordi che nell'866 Adelchi, per ovviare a situazioni sconvenienti in cui «quisque voluisset» e fosse in grado di scrivere stendeva, talora anche surrettiziamente, un documento, stabiliva «ut soli notarii breve scribant sicut et cetera munimina». Ed aggiungeva, con particolare riferimento al breve, che «quiscumque deinceps brebis fuerint absque notarii subscriptionem ostensus, nullam retineat firmitatem»⁸². Il che vuol dire che la redazione notarile doveva costituire una delle prerogative della stabilità della carta, requisito indispensabile ai fini della validità tanto quanto l'intervento corroborativo dei testimoni e poi del giudice. Sicché si anticipa quanto sarà pienamente formalizzato nell'XI secolo allorquando viene richiamata, a conferma, la «firma cartula a publico scriba scripta in qua iudex subscribatur [...] sicut lex et consuetudo istius civitatis» o, anche, la «firma cartula a publico scriba scripta in quibus iudex aut idonei subscribantur testes»⁸³. In

⁷⁹ *Regesti*, nn. 513 e 522.

⁸⁰ Per cui si veda il documento del febbraio 912 in cui l'autore della *offerisio*, Giovanni notaio, provvede a scrivere la carta «manibus suis»: *CDC*, I, n. CXXIX.

⁸¹ E a tale funzione rinviano le tre *offerisiones* sopra citate. Per il problema cf. G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007, pp. 137-138.

⁸² ADELCHIS *Leges*, 8, *inconveniens usque modo consuetudo extitit* (ed. cit. [nota 4], p. 276). La norma, tuttavia, fu in alcuni casi disattesa, ed ancora agli inizi del X secolo.

⁸³ Le citazioni in documenti salernitani rispettivamente del 1063 aprile e del 1051 maggio: *CDC*, VIII, n. MCCCXLVIII e VII, n. MCLIV.

secondo luogo il cumulo di funzioni nella stessa persona: dell'avvocato di enti religiosi si è già detto⁸⁴. A ciò si aggiungano i non rari casi di notai di parte che, nel mentre vengono richiesti della loro attività redazionale da uno degli attori coinvolti nel processo di documentazione rivelando la natura, peraltro ben nota, di libero professionista, sganciato da qualsivoglia vincolo funzionale, assumono anche un ruolo per alcuni versi fiduciario che si esprime nella possibilità di accogliere e garantire l'esibizione e la lettura pubblica di *munimina* presentati a conferma di diritti pregressi⁸⁵ o, anche, di procedere al versamento del prezzo stabilito per la vendita⁸⁶. Si aggiunga ancora della possibilità che un giudice abbia anche compiti redazionali ovvero che svolga funzione giudicante provenendo dalle fila del notariato. E difatti, accanto alle numerose attestazioni di *iudices et notarii*, redattori di carte, sono significativi i pur rari esempi di *scribae et iudices* che, così richiamati quando esercitano funzione giudicante, potrebbero documentare una precedente attività di redazione⁸⁷.

Ancora una volta, quindi, una gamma di impegni e di compiti che si traduce nello strapotere dei ceti dirigenti, organizzati a Benevento come a Salerno in vere e proprie dinastie (prima gastaldali e comitali poi di giudici e di notai⁸⁸) che operano nel campo delle funzioni non meno

⁸⁴ Per Salerno, si ricordino, a titolo esemplificativo, taluni avvocati dell'episcopio (*Ursus notarius* nel marzo 917, *Petrus notarius* nel 1035: *CDC*, I, n. CXXXIII, VI, n. DCCCXCVIII) e i tanti procuratori della chiesa di S. Massimo per cui si veda la tabella in RUGGIERO, *Principi* cit. (nota 16), pp. 205-214.

⁸⁵ Si vedano, ad esempio, 897 agosto (*ChLA*, LII, 31), 995 gennaio (*CDC*, III, n. CCCCLXXIX), 1015 marzo (*CDC*, IV, n. DCLXXXVI).

⁸⁶ 1057 novembre, Avellino (*CDC*, VIII, n. MCCL); forse anche 920 aprile (*Le più antiche carte*, n. 6) se è vera la corrispondenza tra *Adelgardus notarius* e avvocato dell'episcopio beneventano che conferisce la somma fissata e il rogatario *Magelgardus notarius*.

⁸⁷ Per *Mirandus scriba et iudex* cf. nota 26 e documenti 1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre (rispettivamente *CDC*, VIII, n. MCCCLXXXVI; *CDV*, n. 66; *CDC*, X, n. 70).

⁸⁸ In quest'ultimo caso è forte il richiamo ad una molto plausibile formazione di bottega. Va segnalata, a tal proposito, la possibilità che in area salernitana il notaio redattore intervenga «per indicatione» del padre, notaio: in questi casi il genitore, sottoscrittore, assicura esplicitamente la sua presenza, evidentemente a garanzia («Ego N. notarius interfui»). Si tratta, in particolare – e ciò può essere indicativo di un incarico esercitato

che in quello delle professioni. E che sono sorretti da una apprezzabile cultura – sia grafica sia giuridica – che ne legittima l’elevata posizione sociale. Difatti, quasi tutti coloro che svolgono una precisa funzione e partecipano ai processi documentari sono dotati di capacità grafica, sia pure a diversi livelli di competenza. Fanno eccezione, a quanto ho potuto constatare per l’area salernitana, solo pochissimi casi – il già citato sculdascio *Tjalluni* che sottoscrive per *signum manus* nell’801⁸⁹, un *ministerialis* che interviene in un documento cilentano dell’ottobre 1008⁹⁰, il giudice *Ropfus* attivo «in finibus Aputmontem» nell’aprile 1041⁹¹, due gastaldi, *Gizzo* e *Pando*, negli anni 1052-1057⁹² –. Si tratta comunque di persone operanti in zone periferiche del salernitano – Rota nel caso di *Tjalluni sculdais*, l’*Apudmontem* e il Cilento nelle altre occorrenze e proprio il Cilento si rivela, sia per formazione del personale sia per tardivo adeguamento ai sistemi corroborativi sperimentati nella capitale sia ancora per lo stato sociale dei rogatari (sempre appartenenti al ceto ecclesiastico), uno dei luoghi più conservativi del principato di Salerno⁹³.

Parlare dettagliatamente delle loro performance grafiche, delle loro corsive più o meno sciolte e delle loro beneventane che vanno progressivamente definendosi in senso professionale – e si pensi che specie i

solo quando non sia previsto trasferimento di beni – di un impegno matrimoniale (e in tal caso il padre della sposa accoglie la *guadia* rilasciata dal futuro marito) e di una divisione di beni (rispettivamente 937 agosto: *CDC*, I, n. CLXIII e 946 ottobre: *ibid.*, n. CLXXI). Che, d’altra parte, la divisione potesse prevedere un sistema semplificato di garanzie è forse attestato dal tenore di due documenti del novembre 1057 (*CDC*, VIII, nn. MCCLI e MCCLIII) il cui testo si apre a nome del notaio – secondo uno schema che in altre occasioni introduce l’intervento del giudice «Ante me N. notarium» – alla cui presenza si procede alla presa di possesso delle *sortes*. Lo stesso notaio provvede poi a stendere il relativo documento.

⁸⁹ Cf. nota 58.

⁹⁰ Verosimilmente ministro del monastero di S. Michele Arcangelo per cui v. nota 70.

⁹¹ *CDC*, VI, n. CMLXXVI.

⁹² Per *Gizzo*, documento del maggio 1052 (*CDC*, VII, n. MCLXVIII); per *Pando*, documenti del marzo 1056, del febbraio, maggio e novembre 1057 (*CDC*, VII, n. MCCXXIV; VIII, nn. MCCXXXVII, MCCXLVI, MCCXLVII e GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], MCCLV).

⁹³ Per cui CAPRIOLO, *I documenti cavensi* cit. (nota 10). Si tenga conto che gran parte dei sottoscrittori ai documenti redatti nel Cilento, compresi abati e chierici, appongono sottoscrizione per *signum manus*.

giudici sperimentano soluzioni di forte impatto visivo con l'intrusione di segni ornamentali e di lettere ingrandite che veicolano, talora, anche sottoscrizioni in versi⁹⁴ – significherebbe entrare in un'altra storia che non può esaurirsi in poche battute e che si auspica possa essere ripresa in altra occasione.

⁹⁴ Di grande interesse al proposito il contributo di P. CHERUBINI, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII*, in «Scrittura e Civiltà», 25 (2001), pp. 113-144.